

Lorenzo Fabbri

«Opus novarum gualcheriarum»: gli Albizzi e le origini delle gualchiere di Remole*

[A stampa in "Archivio storico italiano", CLXII (2004), pp. 507-560 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Gli anni Venti del Trecento segnarono una svolta fondamentale per l'industria laniera a Firenze. L'avvio di regolari flussi di importazione delle celebri lane inglesi consentì agli imprenditori locali di iniziare la fabbricazione dei cosiddetti *panni alla francesca*, ad imitazione delle pregiatissime stoffe fiamminghe e brabantesi. Il tessuto fiorentino poteva finalmente elevarsi a prodotto di alta qualità, in grado di rivaleggiare, specie dalla seconda metà del secolo, con gli stessi modelli nordeuropei¹.

Tra i casati che maggiormente si distinsero in questa fase cruciale un posto di grande rilievo spetta certamente agli Albizzi, la cui *leadership* in seno alla corporazione dei lanaioli fiorentini rimase lungamente incontrastata². La loro partecipazione alla svolta degli anni Venti non si limitò, tuttavia, all'acquisto³ e alla lavorazione della migliore materia prima disponibile sul mercato, né all'indubbio successo delle loro imprese industriali e commerciali. Grazie alle ricerche di Hidetoshi Hoshino, sappiamo infatti come uno dei tratti peculiari della famiglia fosse una speciale propensione al controllo diretto delle infrastrutture destinate ai diversi trattamenti di rifinitura del panno, quali i tiratoi, i lavatoi e, soprattutto, le gualchiere⁴.

È noto come la crescente meccanizzazione del processo produttivo abbia svolto un ruolo fondamentale in quella «seconda ondata» di sviluppo dell'industria della lana, che si verificò fra fine Duecento e metà Trecento in varie parti d'Europa, inclusa l'Italia centro-settentrionale. Ed è altrettanto assodato come tra i diversi stadi di lavorazione, in cui si articolava la fabbricazione del panno di lana, quello della gualcatura o follatura beneficiasse di investimenti tecnologici privilegiati. Lo sfruttamento dell'energia idraulica per azionare i mulini per follare – noti in Italia come *gualchiere* – fu esteso in questa fase ai panni pregiati, accrescendo così la produttività di questo particolare procedimento che, mediante l'immersione in sostanze liquide e la battitura, provocava l'infeltrimento del tessuto di lana, operazione tra le più importanti per elevare il tasso qualitativo del prodotto⁵.

È dunque da considerare come parte di una più generale strategia imprenditoriale il fatto che proprio in quel decennio gli Albizzi si volgessero con decisione ad acquisire le principali gualchiere intorno a Firenze. Tra il 1322 e il 1325 cinque figli di Lando degli Albizzi procedettero all'acquisto graduale degli impianti per la follatura situati al Girone, presso la riva destra dell'Arno, già di proprietà dei Donati⁶; negli anni immediatamente seguenti – come qui si dimostrerà con documenti finora inediti – gli stessi fratelli crearono un analogo opificio sulla sponda opposta del

* Ringrazio i marchesi Dino e Lisa Frescobaldi e il conte Piero Guicciardini per avermi permesso di utilizzare al meglio i rispettivi archivi di famiglia. Sono molto grato a Paolo Pirillo, Francesco Salvestrini e Sergio Tognetti per aver letto bozze preliminari di questo articolo ed avermi fornito preziosi suggerimenti. Maria Elena Cortese, Cinzia Così, Elisabetta Insabato, Vieri Mazzoni, Cinzia Nenci e Franek Sznura mi hanno aiutato a sciogliere diversi nodi della ricerca. La collaborazione di mia moglie Maia nella trascrizione dei documenti e nella redazione del testo è stata, come al solito, determinante.

¹ H. HOSHINO, *L'Arte della Lana in Firenze nel basso Medioevo. Il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV*, Firenze, Olschki, 1980, pp. 115-152.

² H. HOSHINO, *Gli Albizzi di Firenze, famiglia dell'Arte della Lana (secoli XIV-XV)*, in ID., *L'Arte della Lana* cit., pp. 305-327.

³ Uno dei primi esempi di lana inglese acquistata da lanaioli fiorentini è offerto dalle 82 balle di lana agnellina vendute alla compagnia degli Albizzi nel 1316: HOSHINO, *L'Arte della Lana* cit., p. 117.

⁴ H. HOSHINO, *Note sulle gualchiere degli Albizzi a Firenze nel basso Medioevo*, in ID., *Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del tardo Medioevo*, a cura di F. Franceschi e S. Tognetti, Firenze, Olschki, 2001, pp. 41-63 (già pubblicato in «Ricerche storiche», XIX, 1984, pp. 267-290); vedi anche F. FRANCESCHI, *Oltre il «Tumulto». I lavoratori fiorentini dell'Arte della Lana fra Tre e Quattrocento*, Firenze, Olschki, 1993, pp. 63-66.

⁵ P. MALANIMA, *I piedi di legno. Una macchina alle origini dell'industria medievale*, Milano, Franco Angeli, 1988, pp. 114-132.

⁶ HOSHINO, *Note sulle gualchiere* cit., pp. 43-44. Già nel 1315 gli Albizzi detenevano in affitto una parte dello stesso opificio.

fiume, le gualchiere di Remole; verso la metà del secolo furono i loro figli ad entrare in possesso di altri due stabilimenti lungo lo stesso tratto d'Arno, a Quintole e a Rovezzano (Fig. 1). L'appropriazione di questi quattro opifici fu il presupposto alla nascita di una compagnia familiare per lo sfruttamento delle gualchiere, che avrebbe operato fino al 1429.

Negli stessi anni in cui Hoshino studiava le gualchiere degli Albizzi da un punto di vista storico-economico, apparve una serie di contributi di Enzo Salvini sugli aspetti architettonici e tecnologici degli stessi stabilimenti⁷. È grazie ai lavori di questi studiosi che le gualchiere fiorentine sono entrate per la prima volta nel raggio di interessi degli storici⁸. Da allora questa attenzione si è notevolmente intensificata, grazie soprattutto alla presa di coscienza che il più importante di quegli antichi opifici, le gualchiere di Remole, miracolosamente scampato alle ingiurie del tempo e degli uomini⁹, costituiva un reperto di storia industriale unico in Europa, tanto da renderne auspicabile non solo il restauro architettonico dopo decenni di deprecabile abbandono, ma anche una seria valorizzazione culturale e didattica nel quadro di un più generale recupero ambientale del fiume Arno¹⁰. Se da un lato dobbiamo constatare come tanto interesse non abbia finora prodotto alcunché di concreto sul versante della conservazione¹¹, è altrettanto indubbio che esso ha apportato un notevole progresso nelle nostre conoscenze su questi impianti tardomedievali, avvalendosi sia di un'analisi più accurata delle tecnologie e dei materiali di costruzione sia di un esame più approfondito delle fonti documentarie¹².

Proprio il versante archivistico della ricerca ha, tuttavia, riservato motivi di frustrazione a tutti coloro che dall'Ottocento in avanti si siano posti a tracciare la storia delle gualchiere fiorentine, e

⁷ E. SALVINI, *Un flash di archeologia industriale: le «gualchiere» trecentesche di Remole (FI)*, «L'Universo», LXII, 1982, pp. 121-146; ID., *Le «gualchiere» di Quintole*, «Archeologia medievale», XIII, 1986, pp. 563-574; ID., *Gualchiere e tiratoi a Firenze nel Medioevo*, «L'Universo», LXVII, 1987, pp. 398-441. Dello stesso autore sono anche da ricordare gli interventi sulla stampa locale a sostegno del recupero delle gualchiere medievali, tra cui gli articoli pubblicati sul quotidiano fiorentino «La Nazione» il 22 luglio, 31 luglio e 21 settembre 1982, e *Salviamo le «gualchiere»*, «Toscana Qui», III, 1983.

⁸ Per trovare uno studio anteriore di una certa ampiezza occorre risalire di oltre un secolo al testo di P.L. BARZELLOTTI, *I beni dell'Arte della Lana. Relazione dell'Avv. Pier Luigi Barzellotti alla Camera di Commercio di Firenze*, Firenze, Civelli, 1880, pp. 39-69. Ma si tratta di un lavoro dettato da esigenze giuridiche più che da un impulso erudito.

⁹ Le ingiurie umane, in verità, non sono mancate, giacché gran parte della cortina muraria ed entrambe le porte di accesso furono demolite durante la seconda guerra mondiale dalle truppe tedesche in ritirata per consentire il transito dei mezzi corazzati.

¹⁰ Emblematico di questa nuova sensibilità il convegno organizzato dieci anni fa dai Comuni di Pontassieve e Bagno a Ripoli: *L'Arno alle porte di Firenze*, Atti del Convegno (Pontassieve – Bagno a Ripoli, 28-29 ottobre 1994), a cura di G. Parenti, Firenze, Manent, 1996, nel quale un'ampia parte è dedicata al complesso delle gualchiere di Remole. Lo stato di profondo degrado di questa struttura era stato denunciato fin dagli anni Cinquanta del secolo scorso da G.C. LENSÌ ORLANDI CARDINI, *Le ville di Firenze di là d'Arno*, Firenze, Vallecchi, 1955, p. 30.

¹¹ È tuttavia da segnalare che il Comune di Firenze, proprietario dell'immobile, ha varato un organico Piano di Recupero, già approvato dal Comune di Bagno a Ripoli, al cui territorio afferisce l'area interessata. Il progetto prevede al primo punto il seguente intervento: «Restauro dell'edificio della gualchiera e del molino e loro utilizzazione quale museo dell'Arno e dell'energia idraulica e centro di documentazione della cultura del fiume»: P. BOTTALI, *Il Piano di Recupero delle Gualchiere*, in *Le gualchiere di Remole e il territorio del fiume Arno. Le ruote della fortuna*, a cura di O. Armanni, Firenze, Polistampa, 1999, pp. 17-19.

¹² Un vivo interesse per le gualchiere di Remole, non solo in chiave storica ma anche nella prospettiva di un loro recupero e riuso, si è sviluppato negli ultimi dieci anni all'interno della Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze, traducendosi in un numero considerevole di tesi di laurea. Ne sono derivate alcune pubblicazioni scientifiche, tra le quali meritano di essere menzionate quelle di Giorgio Caselli: *Gualchiere di Remole: una struttura territoriale nel sistema economico della Firenze medioevale*, «Bollettino della Società di Studi Fiorentini», n. 0, 1997, pp. 9-21, e *Il rilievo delle architetture*, in *Le gualchiere di Remole e il territorio* cit., pp. 20-25. All'ambito dell'archeologia medievale fa invece riferimento il contributo di Cinzia Così, basato sulla tesi di laurea in Lettere (*Le Gualchiere di Remole: un'industria' del Basso Medioevo fiorentino*, 2 voll., Università di Firenze, relatore: prof. G. Vannini, a.a. 1997/1998) e sviluppatosi, ad oggi, in tre saggi: *L'attività laniera nel contado fiorentino. Le strutture materiali*, «Rivista di Storia dell'Agricoltura», XXXIX, 1999, n. 1, pp. 57-86; *Le Gualchiere del Girone e l'attività laniera fiorentina*, Firenze, I.P., 2000; *Le gualchiere di Remole e l'industria laniera nella Firenze bassomedievale*, «I quaderni del M. AE. S.», V, 2002, pp. 57-85. Da segnalare, infine, il recente volume pubblicato dalla Camera di Commercio di Firenze, *Gualchiere. L'arte della lana a Firenze*, a cura di S. Lamioni, Firenze, Edifir, 2001, contenente, fra l'altro, il saggio di A. GUIDO – F. CUDA, *Le gualchiere di Remole. Un «monumento» di preistoria industriale*, pp. 95-129, già pubblicato in «Arti & Mercature», 1995, n. 1/3, pp. 91-110.

in particolare dell'impianto di Remole. Fino ad oggi, infatti, non si è potuto disporre di documenti su questo opificio che risalissero a meno di un secolo dopo la sua presunta fondazione. Le prime testimonianze vengono attinte da una serie di scritture prodotte tra il 1425 e il 1427: è del 1425 un atto degli Ufficiali dei Pupilli relativo ai beni spettanti ad Alessio di Jacopo Albizzi, tra i quali figura una parte del complesso di Remole, consistente in sei *pile* o *ceppi* di gualchiere (le vasche dove i panni di lana venivano battuti dai magli o *folloni* azionati dalle ruote idrauliche)¹³. Ancor più interessante, ma purtroppo perduto durante l'alluvione del 1966, era un registro dello stesso anno contenente il resoconto di un'indagine promossa dai Capitani di Parte Guelfa sui mulini e le gualchiere del territorio fiorentino¹⁴. Hoshino fece in tempo a prenderne visione ed ebbe quindi modo di comunicarne le informazioni relative alle gualchiere, incluse naturalmente quelle di Remole, descritte come una struttura consistente in dodici ceppi distribuiti in tre case di proprietà dei discendenti di due rami di casa Albizzi¹⁵. Infine il catasto del 1427 – in particolare, le portate relative a quattro unità fiscali della stessa famiglia – non ha fatto che confermare questi primi dati, arricchendoli di ulteriori elementi¹⁶. Tutto ciò ha lasciato, però, nell'oscurità la genesi e i primi cento anni di esistenza dell'opificio: una lacuna che non è stata colmata neppure da un'indagine capillare recentemente condotta in vari archivi fiorentini¹⁷.

Come spesso accade, si trattava di scovare il bandolo della matassa: un bandolo, in questo caso, subdolamente annidato, ma in grado, una volta individuato, di sbrogliare egregiamente il filo della ricerca. Tempo fa, trovandomi a consultare il censimento delle carte Albizzi conservate presso l'Archivio Frescobaldi di Poggio a Remole (FI)¹⁸, mi sono imbattuto in una scheda relativa ad una filza di documenti sei-settecenteschi¹⁹, nella quale si segnalava la presenza di un inserto, chiaramente fuori posizione, contenente un registro e varie scritture sciolte riguardanti le gualchiere di Remole. Ebbene, quel registro è il quaderno nel quale, nel 1381, Vanni di Uberto degli Albizzi, impegnato in una vertenza con gli Ufficiali dei Ribelli, aveva fatto trascrivere dal notaio ser Bernardo di Buonaventura un lungo atto di divisione consensuale delle gualchiere, rogato nel 1346 da un suo antecessore, ormai deceduto, ser Salvi di Dino. Il prezioso fascicolo contiene anche undici documenti (1377-1516), in parte prodotti dallo stesso Vanni nell'ambito della suddetta vertenza, grazie ai quali riceviamo ulteriori lumi sia sull'impianto di Remole sia sugli altri opifici idraulici allora posseduti dalla famiglia. L'utilità di questo piccolo *dossier* non consiste solo nelle informazioni che direttamente consegna allo studioso, ma anche in una serie di indizi che permettono di sviluppare altre piste di ricerca. Ha così preso corpo una composita silloge di testimonianze trecentesche, che ritengo sia opportuno rendere accessibile a tutti coloro che per interesse scientifico o progetti concreti si occupino delle gualchiere fiorentine. Posso già anticipare che essa, pur non risolvendo tutte le questioni, offre risposte che in parte confermano o smentiscono in modo definitivo alcune ipotesi già avanzate dagli studiosi e in parte introducono elementi di novità.

La mancanza di notizie sull'impianto di Remole avanti il 1425 ha lasciato ampio margine alle ipotesi in merito all'epoca della sua fondazione e delle prime fasi costruttive. Già con il

¹³ Archivio di Stato di Firenze [=ASF], *Magistrato dei Pupilli avanti il Principato*, 160, c. 128r.

¹⁴ ASF, *Capitani di Parte Guelfa*, Numeri Rossi, 126. Nell'inventario del fondo il pezzo è classificato come alluvionato, ma il dott. Francesco Martelli, responsabile di sezione, mi ha riferito che esso risulta mancante.

¹⁵ HOSHINO, *Note sulle gualchiere* cit., p. 49-50. I due rami in questione facevano capo a Uberto e Antonio di Lando.

¹⁶ Due portate sono relative a membri della linea di Antonio: Alessio di Jacopo, già menzionato nel registro dei Pupilli, e i figli di Niccolò di Pepo (Francesco, Bernardo e Pepo); le altre due a discendenti di Uberto: Alamanno di Michele, da una parte, e Piero, Bartolomeo e Maso di Niccolò, dall'altra (ASF, *Catasto*, 56, cc. 24v e 61r; 57, c. 218rv; 59, c. 103r).

¹⁷ La ricerca, effettuata da Simona Lamioni, ha portato alla luce soprattutto documenti di età moderna, elencati e descritti nell'*Appendice*, in *Gualchiere. L'arte della lana* cit., pp. 155-175.

¹⁸ Al pari della stessa villa di Poggio a Remole e di molti altri beni nel Valdarno superiore, l'archivio Albizzi pervenne ai Frescobaldi per via ereditaria da Leonia degli Albizzi (1834-1925), moglie del marchese Angiolo Frescobaldi, rimasta l'ultima erede di casa Albizzi dopo la morte nel 1877 del fratello Vittorio. Il censimento dell'archivio, propedeutico ad un futuro inventario, è stato preparato da Emilio Capannelli e Gabriela Todros per conto della Soprintendenza Archivistica per la Toscana.

¹⁹ Alla filza è stato attribuito il numero provvisorio 1365. Il faldone riporta il seguente titolo originale: «Filza XVIII dal 1691 al 1705».

Davidsohn²⁰, tuttavia, si è interpretato come un'indicazione cronologica sicura una delibera emanata nel 1327 dall'Arte della lana, con la quale si definirono le modalità di restituzione di un prestito di mille fiorini che la corporazione aveva elargito ad Uberto di Lando degli Albizzi e ai suoi fratelli per la realizzazione di un non meglio specificato «opus novarum gualcheriarum». L'atto, accolto quattro anni più tardi negli statuti dell'Arte²¹, chiarisce come il progetto, già «incoatum et quasi ad perfectionem deductum», fosse costato ai figli di Lando la bellezza di cinquemila fiorini, una cifra ben superiore alle previsioni, tanto da indurre i consoli dei lanaioli ad agevolare gli Albizzi dilazionando i tempi di pagamento del loro debito. Su questa base, il 1327 è stato comunemente indicato come anno di nascita delle gualchiere di Remole, nelle quali doveva identificarsi l'«opus» intrapreso dalla potente famiglia fiorentina²². Ebbene, i documenti rinvenuti nella villa di Poggio a Remole offrono una sostanziale ed autorevole conferma a questa ipotesi. Uno di essi, infatti – una petizione inviata nel 1377 da Vanni di Uberto Albizzi a tre arbitri di una divisione patrimoniale (Doc. 6) –, contiene una breve storia dell'opificio, nella quale la costruzione degli impianti, attuata per volontà dei cinque figli di Lando degli Albizzi (Uberto, Giano, Filippo, Pagno e Antonio), viene esplicitamente datata al 1326, cioè soltanto un anno prima della citata delibera, che, come si è detto, descrive uno stadio di esecuzione già molto avanzato. Appare pertanto confermato che l'«opus novarum gualcheriarum» sia da riferire proprio all'impresa di Remole, la cui importanza per l'intera comunità dei lanaioli fiorentini è testimoniata dal contributo finanziario offerto dall'Arte.

La scritta presentata da Vanni contiene altre informazioni preziose sulla struttura dell'opificio, che corrispondono alla situazione descritta dalla divisione del 1346. Essa ci informa che le pile ad uso di gualchiera erano venti in tutto, equamente distribuite tra le cinque «case» contigue, in cui era stato suddiviso il corpo di fabbrica per consentire a ciascuno dei fratelli di godere di un'area di pertinenza, pur restando in comune la proprietà: a Uberto, padre di Vanni, era toccata la casa di levante, a monte rispetto al corso dell'Arno; a Giano era stata assegnata quella situata all'altra estremità, in direzione di Firenze; le tre sezioni intermedie erano andate, infine, a Filippo, Pagno e Antonio. Nel 1334, uno dei figli di Uberto, Michele, aveva deciso di trasformare a sue spese la casa di levante in una torre «chon palchora e chamere e cholonbaia», e altrettanto aveva fatto Giano «nel detto tempo», innalzando a valle un'altra torre nel luogo dove sorgeva la sua casa. A soli otto anni di distanza dalla fondazione, la struttura aveva dunque assunto l'aspetto che avrebbe mantenuto fino ai nostri giorni, quello cioè di un complesso architettonico turrato, simile ad un fortilizio (Fig. 2): un aspetto che se da un lato gli ha conferito un sembiante inconfondibile e un innegabile fascino, dall'altro ebbe l'effetto di sviarne a lungo la lettura in chiave storica.

Fino a una ventina di anni fa aveva, infatti, prevalso l'idea che l'opificio idraulico traesse origine da un fabbricato a carattere difensivo. Già nel XVI secolo, la struttura del sito, dominata da due possenti torri quadrate munite di merlatura guelfa e protetta da una cinta di mura ugualmente merlate, aveva acquisito l'ingannevole appellazione di «castello di Remole»²³. Nell'Ottocento il gusto tipicamente romantico per i fortilizi medievali vi riconobbe una primigenia natura militare, rispetto alla quale l'uso industriale sarebbe stato il frutto di una riconversione più tarda. A metà del secolo il Repetti pensò di identificare il complesso con la rocca di Remoluzzo, di cui nel 1191 un diploma dell'imperatore Enrico VI aveva confermato il possesso al monastero di S. Ellero²⁴. L'idea fu ripresa e corretta da Guido Carocci, il quale vide in quella struttura piuttosto un avamposto dello stesso fortilizio, il quale ultimo andava logicamente collocato in posizione più elevata, cioè sulle pendici del Monte Acuto²⁵. Il primo a smentire questa tesi fu Enzo Salvini che, essendosi posto ad esaminare con cura le strutture murarie, giunse a negare che avessero potuto avere

²⁰ R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, VI, Firenze, Sansoni, 1977, p. 112.

²¹ ASF, *Arte della lana*, 2, c. 38rv (libro IV, rubr. 28).

²² Da questa ipotesi prende parzialmente le distanze Hoshino, ritenendo che sotto quell'etichetta sia da includere anche la ristrutturazione di vari impianti, inclusi quelli del Girone, che gli Albizzi avevano appena finito di acquistare: *Note sulle gualchiere* cit., p. 46.

²³ Si veda, ad esempio, *Piante di popoli e strade. Capitani di Parte Guelfa, 1580-1595*, a cura di G. Pansini, I, Firenze, Olschki, 1989, c. 103: il toponimo utilizzato è «Castello delle gualchiere a Remole».

²⁴ E. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, IV, Firenze, Allegrini e Mazzoni, 1841, p. 740.

²⁵ G. CAROCCI, *I dintorni di Firenze*, II: *Sulla sinistra dell'Arno*, Firenze, Galletti e Cocci, 1907, p. 55.

funzioni difensive e ad affermare l'originaria finalità produttiva dell'intero edificio. Sia gli studi di Giorgio Caselli che le analisi stratigrafiche condotte da Cinzia Cosi hanno confermato che il complesso sorse come opificio idraulico, pur lasciando aperta l'ipotesi di un'originaria natura di mulino da grano, riconvertito solo in un secondo momento alla follatura dei panni, com'era avvenuto per altri impianti analoghi²⁶.

Non si può dire, però, che le affermazioni di Salvini e le successive convalide abbiano chiuso la discussione. Lo dimostra il recentissimo recupero della tesi del Carocci ad opera di due architetti, Alessandro Guido e Florestano Cuda, i quali hanno riproposto l'idea che le gualchiere di Remole si fossero insediate in un complesso fortificato preesistente. Essi, tuttavia, fondano questo convincimento su un'errata lettura di un passo della cronaca di Giovanni Villani (ma in effetti della *Storia di Firenze* del Davidsohn), che li ha indotti ad identificare la sede dello stabilimento con un «possedimento fortificato» esistente nel 1298²⁷. In realtà, l'episodio narrato dal cronista (uno scontro fra le opposte fazioni dei Cerchi e dei Donati presso Remole) non ha alcuna relazione con il nostro sito, essendosi svolto sulla riva opposta dell'Arno, intorno alla pieve di S. Giovanni Battista a Remole, oggi inglobata nell'abitato di Sieci²⁸. Forse a trarre in inganno i due studiosi ha contribuito l'estensione al di là del fiume del toponimo *Remole* (ma più comunemente nella forma *Remoluzzo*), fino a comprendere il territorio della parrocchia suffraganea di S. Maria, ove è situato l'opificio: un toponimo, peraltro, che sopravvive ancora oggi proprio in riferimento alle gualchiere.

Alla luce di quanto rivelato da Vanni degli Albizzi nella citata petizione del 1377 svaniscono anche gli ultimi dubbi. L'idea di un'origine militare dell'edificio nasceva infatti dal suo aspetto esteriore e in particolare dalla presenza delle due torri. Sappiamo adesso che esse furono innalzate successivamente alla messa in opera degli impianti per la follatura dei pannilana. È quindi lecito calare il sipario sulla questione.

Da respingere, sia pure in termini meno categorici, anche l'ipotesi che l'edificio fosse nato come mulino da grano e successivamente riadattato a gualchiera: sia le parole usate da Vanni nella sua petizione riguardo alla fondazione del sito («s'edificò e fecion fare ... uno sito di gualchiere») sia l'ingente spesa (5000 fiorini d'oro) sostenuta dagli Albizzi per finanziare l'«opus» fanno pensare ad una costruzione *ex novo*, che comportò la realizzazione di tutte le infrastrutture idrauliche,

²⁶ CASELLI, *Gualchiere di Remole* cit., pp. 10-11; COSI, *L'attività laniera* cit., pp. 69-71.

²⁷ GUIDO – CUDA, *Le gualchiere di Remole* cit., p. 115. Secondo i due autori il Villani, soffermandosi su una scaramuccia avvenuta nei pressi di Remole fra membri delle famiglie Cerchi e Donati, menzionerebbe «un “possedimento fortificato”, non identificabile con la soprastante Rocca di Remoluzzo, troppo distante per poter essere usata come caposaldo di una linea difensiva nel piano; di conseguenza si può ipotizzare che esistesse, già all'epoca, un nucleo di edifici dotato di un apparato difensivo; una fattoria con recinto murario successivamente convertita, tramite la realizzazione della pescaia, della foderaja e delle gore, in edificio industriale». Ne conseguirebbe che «le opere idrauliche, probabilmente realizzate nella seconda metà del XIV secolo, si innestarono su un complesso fortificato pressoché identico all'edificio attuale». Il passo appena citato contiene molte inesattezze, quali l'uso improprio del termine «fattoria», ma il vero problema sta nel fatto che di quel «possedimento fortificato», presentato tra virgolette a guisa di citazione testuale, non vi sia alcuna traccia nel passo villaniano (G. VILLANI, *Nuova Cronica*, a cura di G. Porta, II, Parma, Fondazione Pietro Bembo / Ugo Guanda, 1991, pp. 68-69, L. IX, rubr. 41). In realtà Guido e Cuda hanno attinto dal Davidsohn, il quale, trattando di quell'episodio, accenna effettivamente ad un «possedimento fortificato» (*Storia di Firenze* cit., IV, pp. 90-91). Egli, tuttavia, pur richiamandosi al Villani e anche a Marchionne di Coppo Stefani (*Cronaca fiorentina*, a cura di N. Rodolico, in *Rerum Italicarum Scriptores*, XXX/1, Città di Castello, Lapi, 1903, p. 81, rubr. 221), offre una versione modificata dei fatti sulla base di una provvisione comunale, che gli consente di retrodatare l'accaduto dal 1300 al 1298 e, soprattutto, di introdurre i Pazzi in luogo dei Donati quali aggressori dei Cerchi. Ed è proprio in riferimento ai Pazzi che compare il famoso «possedimento fortificato», che secondo lo storico tedesco quella famiglia deteneva presso Remole. Poiché è da escludere che detta proprietà dei Pazzi sia identificabile con la sede delle future gualchiere, mi sembra che l'argomentazione di Guido e Cuda perda ogni consistenza.

²⁸ Narra il Villani (*Nuova Cronica* cit., II, p. 68, L. IX, rubr. 41) che i Cerchi furono aggrediti mentre facevano ritorno a Firenze da Nipozzano e Pugliano, per cui, data la viabilità del tempo, sembra ovvio che stessero percorrendo la strada di Pontassieve, sulla riva destra dell'Arno (cfr. C.M. DE LA RONCIÈRE, *Florence centre économique régional au XIVe siècle. Le marché des denrées de première nécessité à Florence et dans sa campagne et les conditions de vie des salariés (1320-1380)*, III, Aix-en-Provence, S.O.D.E.B., 1976, p. 840; M. SORELLI, *SP 34 di Rosano*, in *Le Strade Provinciali di Firenze. Geografia, Storia e Toponomastica*, a cura di L. Rombai, II, Firenze, Olschki, 1992, p. 376). Ancor meno equivocabile è il racconto dello Stefani, che colloca l'agguato «appiè della Pieve a Remole»: STEFANI, *Cronaca fiorentina* cit., p. 81, rubr. 221.

dalla pescaia alla foderiaia, dalle cateratte alla gora, fino all'edificio destinato ad ospitare le macchine per gualcare.

Si può quindi concludere che i cinque fratelli Albizzi, che negli anni immediatamente precedenti (1322-1325) avevano rilevato per intero dai Donati lo stabilimento del Girone²⁹, si fossero risolti ad impegnarsi ulteriormente nel settore chiave della follatura ed avessero a tal fine concepito una struttura del tutto nuova, dotata di un potenziale produttivo (20 pile contro le 14 del Girone) alquanto superiore. Così facendo, essi non perseguivano soltanto una illuminata strategia aziendale, ma, come dimostra il coinvolgimento finanziario dell'Arte della lana, si facevano alfieri del salto di qualità di tutta l'industria laniera fiorentina, del quale le macchine per follare erano uno strumento indispensabile.

Se quelle riferite da Vanni sono le notizie più antiche sul complesso di Remole, la prima testimonianza coeva che si è potuto rintracciare risale al giugno del 1341, anteriore quindi anche al citato rogito di ser Salvi di Dino. Essa è inclusa in un lodo arbitrale, rogato dallo stesso notaio, relativo alla spartizione dei beni comuni fra i figli di Uberto di Lando degli Albizzi³⁰, in virtù del quale la quinta parte *pro indiviso* delle gualchiere restò nelle mani di due soli di loro, Piero e lo stesso Vanni³¹. In considerazione della sua anteriorità cronologica mi è sembrato opportuno proporre in questa sede il passo riguardante le gualchiere (Doc. 1), sebbene, come si potrà notare, esso non aggiunga alcun elemento di rilievo rispetto alla descrizione ben più estesa e particolareggiata di cinque anni più tardi.

Il rogito del 1346 (Doc. 2) è senza dubbio il documento più prezioso fra quelli che ho potuto rinvenire. È ancora l'impagabile Vanni di Uberto ad introdurci alla sua lettura, ricordando, in un passaggio della stessa istanza, come i titolari *pro indiviso* del sito addivenissero il 17 maggio 1346 ad una divisione consensuale in cinque parti, dopo che «ebono diferenzia insieme del'acqua che per alchuno di loro dava noia agli altri» (Doc. 6). La copia dell'atto, conservata all'archivio Frescobaldi, oltre ad essere, come le altre componenti del fascicolo, gravemente guasta dall'umidità, presenta internamente un'ampia lacuna dovuta al distacco di quattro carte. Tuttavia, il suo ritrovamento ha consentito di risalire alla matrice, cioè al testo integrale esistente nel libro di abbreviature di ser Salvi³². Si tratta di un documento di eccezionale interesse, che offre una immagine ad un tempo globale e puntuale della struttura di Remole verso la metà del Trecento: venti anni dopo la sua fondazione e ottanta anni avanti le prime scarse attestazioni finora conosciute.

Nel 1346 dei cinque figli di Lando degli Albizzi solo Antonio era ancora in vita. Egli si trovò a spartire la proprietà con dodici nipoti, figli ed eredi dei suoi quattro fratelli: Agnolo, Lando, Maso e Giovanni di Giano; Neri, Uberto, Manno e Vanni di Pagno; Piero e Luca di Filippo; Piero e Vanni di Uberto. Ognuno di questi cinque gruppi familiari ottenne un quinto dello stabilimento e, in aggiunta, alcuni beni immobili all'interno del sito. Restò invece in comune una serie di infrastrutture comprese nel sito stesso o ad esso esterne, tra cui le diverse opere idrauliche che consentivano il funzionamento di tutto il complesso. Nelle pagine che seguono cercherò non tanto di desumere dal documento una descrizione fisica e tecnica delle gualchiere di Remole, già egregiamente delineata in altri lavori³³, quanto di enuclearne quegli elementi che abbiano una valenza significativa nella ricostruzione storica del complesso.

Il *resedium* – così lo si definisce nell'atto notarile – aveva l'apparenza di un piccolo villaggio (Fig. 3). Protetto da una cinta di mura merlate, era animato al suo interno dai gualchierai e dal

²⁹ HOSHINO, *Note sulle gualchiere* cit., pp. 43-44.

³⁰ ASF, *Notarile Antecosimiano*, 18533, cc. 57v-59r. Gli arbitri furono scelti all'interno del casato: Antonio di Lando e Uberto di Pagno. Ringrazio Paolo Pirillo per avermi segnalato questo documento.

³¹ Gli altri partecipanti alla divisione, rimasti esclusi dai diritti sulle gualchiere di Remole, sono Bellincione, Landozzo e Francesco, figli di Uberto, e Bonifacio, figlio pupillo del loro fratello Bonifacio, deceduto. Un altro figlio di Uberto, Michele, il committente della torre orientale, non è menzionato nell'atto. Il fatto che egli sia ricordato in vita solo un anno avanti, come correttore degli statuti comunali (L. PASSERINI, *Albizzi di Firenze*, in P. LITTA, *Famiglie celebri italiane*, d. 178, Torino, Basadonna, 1876, tav. V), fa ipotizzare che la spartizione fra i suoi fratelli fosse una conseguenza diretta della sua morte.

³² ASF, *Notarile Antecosimiano*, 18534, cc. 152r-154r.

³³ SALVINI, *Un flash di archeologia industriale* cit.; COSI, *Le Gualchiere di Remole: un'industria* cit., II, pp. 134-152.

personale di servizio, che in quel luogo non solo svolgevano la loro attività, ma risiedevano con le proprie famiglie, condividendo nella *platea* centrale – un ampio piazzale oblungo – uno spazio di vita comunitaria (Doc. 2). Stretto tra il fiume e un territorio reso poco abitabile e transitabile dalle frequenti inondazioni, il borgo delle gualchiere era come un avamposto della vitalità semiurbana che si respirava sulla sponda opposta, percorsa dalla strada maestra che conduceva a Firenze. Ed era proprio dalla ripa destra che giungevano, a bordo di un traghetto, i tessuti di media, alta o altissima qualità dell'industria laniera fiorentina per essere avviati a quel processo di rifinitura che li avrebbe resi competitivi sui vari mercati cui erano destinati.

Il lato prospiciente l'Arno, era interamente occupato dall'opificio idraulico, un fabbricato a pianta pressappoco rettangolare, alle cui estremità si ergevano le due torri. L'acqua lo circondava da tutti le parti: sottratta al fiume quattrocento metri più a monte mediante la pescaia, essa si incanalava nella gora di carico fino a raggiungere l'opificio dalla parte del piazzale interno; vi penetrava, defluendo attraverso una serie di doccioni posizionati sulla parete dell'opificio stesso, e in tal modo metteva in movimento le ruote idrauliche e tutto il meccanismo delle gualchiere; quindi ne fuoriusciva gettandosi nel canale di rifiuto (i «fiuti»³⁴, secondo il lessico usato da ser Salvi) posto lungo tutta la facciata esposta all'Arno, per essere infine restituita al corso fluviale. L'acqua scorreva anche sui due lati brevi dell'opificio, delimitati dalle due torri, dove il documento attesta la presenza di due «conducti» delle acque chiare, che avevano probabilmente qualche funzione accessoria nel trattamento delle pezze.

Le divise attuate dagli Albizzi frazionarono il fabbricato in cinque lotti distinti, riconoscendo formalmente la distribuzione già operata venti anni addietro dai fratelli fondatori³⁵. I figli di Giano e quelli di Uberto ottennero, rispettivamente, le torri di ponente e di levante; Antonio, i figli di Pagno e quelli di Filippo ebbero invece le tre case intermedie. Ad ognuna delle parti fu assegnato il medesimo potenziale produttivo: quattro pile di gualchiere su un totale di venti.

La spartizione fu estesa ad altri immobili esistenti entro il perimetro del *resedium*. Dirimpetto all'opificio, al di là della *platea*, un allineamento di costruzioni era addossato alle mura, non diversamente da quanto è possibile osservare ancora oggi. Il rogito di ser Salvi fornisce l'estensione frontale delle singole porzioni in cui tale allineamento fu suddiviso, rendendo possibile una misurazione, per quanto approssimativa, del lato più lungo del borgo: 113 braccia e un quarto, cioè 66 metri circa. Si evince, inoltre, che all'epoca vi erano su quel lato due blocchi distinti di case, separati da uno spazio intermedio occupato da un «*terrenum seu casolare*» rimasto in comune. Il blocco di sinistra, di circa 32 metri, fu frazionato in sette unità, la prima delle quali, posta all'angolo delle mura, fu lasciata in comune *pro indiviso* fra Antonio, i figli di Pagno e quelli di Filippo, mentre le altre furono assegnate a singole parti. Tra il punto mediano e il lato destro sorgevano, nell'ordine, il suddetto terreno comune, di ampiezza pari a 21 braccia (oltre 12 metri), e altre quattro case, che furono distribuite fra tutte le parti ad eccezione di Piero e Vanni di Uberto, ai quali toccò invece una piccola casa (m 3,50 x 5,25) posta nei pressi della torre di loro spettanza. Questi edifici servivano ai gualchierai non soltanto come magazzini e rimesse, ma anche come abitazioni. La necessità di tenere sotto controllo sia le strutture idrauliche sia le preziose merci depositate per il trattamento imponeva infatti una costante sorveglianza del *resedium* (Doc. 2).

Entro le mura furono mantenuti in comune beni di uso collettivo (Doc. 2), quali un forno, una stalla e alcuni pozzi. Tra questi beni comuni è degno di nota proprio quel «*terrenum seu casolare*» che si frapponeva fra le due schiere di case. Qui Antonio di Lando e i suoi nipoti avevano deciso di erigere una piccola chiesa «*cum quodam claustro*»³⁶, la cui dedicazione non avrebbe scontentato nessuno: «*in honorem omnipotentis Dei eiusque filii Iesu Christi et beate Marie Virginis et*

³⁴ Il termine *fiutum* o *fuitum* si ritrova frequentemente nei documenti medievali a proposito di varie tipologie di mulino: M.E. CORTESE, *L'acqua, il grano, il ferro. Opifici idraulici medievali nel bacino Farma-Merse*, Firenze, All'Insegna del Giglio, 1997, p. 80.

³⁵ Afferma infatti Vanni di Uberto nella sua istanza del 1377: «E ongniuno dele dette cinque parti ebe chasa di per sé, sì chome chiaramente potete vedere per la detta dovisa fatta nel MCCCXLVI, e furono quelle medesime chase che ongni chatuno s'avea in prima» (Doc. 6).

³⁶ Difficile fare ipotesi su questo «*claustum*». Si tratta chiaramente di uno spazio recintato da mura, ma pare azzardato immaginarlo come un chiostro vero e proprio, che sarebbe stato sproporzionato per un oratorio al servizio di un piccolo sito industriale.

omnium sanctorum et sanctarum Dei!» I motivi per dotare di un luogo di culto un'area destinata ad attività industriale vanno ricercati nell'appena ricordata esigenza di assicurare una costante presenza *in loco* da parte del personale addetto alle gualchiere. Infatti per raggiungere le chiese più vicine occorreva inerparsi lungo le pendici del Monte Acuto fino alla chiesa parrocchiale di S. Maria a Remoluzzo, oppure varcare l'Arno per guadagnare la pieve di Remole: tragitti brevi, certo, ma che potevano diventare ardui quando le precipitazioni più intense ingrossavano il fiume e rendevano impraticabili i sentieri della riva sinistra. Come si dirà più avanti, non risulta, tuttavia, che il progetto sia andato a buon fine.

Appena fuori dalla porta orientale il documento attesta la presenza di un ponte, identificabile senza dubbio con l'attraversamento della gora, tuttora riconoscibile, che metteva in comunicazione l'ingresso principale del sito con l'attracco della «nave». Di quest'ultimo mancano invece riferimenti, forse perché il porticciolo, ben individuato dalle indagini archeologiche³⁷, non aveva ancora una fisionomia edilizia degna di nota, riducendosi all'epoca ad un semplice punto di sbarco in riva al fiume. In prossimità del ponte è ricordato un mulino da grano, alimentato evidentemente dalla stessa gora, ma il cui appellativo, «mulinaccio», lascia dubitare sulla sua efficienza. Tra le infrastrutture che servivano al funzionamento delle gualchiere è naturalmente menzionata la pescaia, uno sbarramento sull'Arno lungo duecento metri circa, situato all'impostare di un'ampia curva del corso del fiume, subito a monte del punto in cui vi sbocca il borro delle Sieci. Sono inoltre ricordate le cateratte, la cui apertura e chiusura permetteva di regolare l'afflusso dell'acqua nel canale della gora, e il risciacquatoio, un meccanismo posto nel tratto iniziale della gora stessa allo scopo di espellere il fango o i detriti che vi fossero penetrati³⁸. Il documento tace sulla foderiaia, cioè sul passaggio, ancora oggi visibile al margine sinistro della pescaia, destinato al transito delle piccole imbarcazioni e in particolare dei foderi, i tronchi d'albero provenienti dal Casentino e dal Pratomagno che i foderatori facevano fluitare verso i cantieri di Firenze o di Pisa³⁹. È però impensabile che un simile varco, obbligatorio per legge⁴⁰, non fosse presente fin dalle origini della pescaia⁴¹, mentre si può benissimo ammettere che la «casellina» sormontante la foderiaia sia stata aggiunta in un secondo momento: la incontreremo in un documento del 1376, nel quale si menziona «unam domunculam cum puteo positam in capite dicte gore» (Doc. 5)⁴². L'elenco dei beni relativi alle gualchiere di Remole ci permette, dunque, di estrapolare un quadro dettagliato dell'intero complesso prima della metà del secolo: una struttura che appare già pienamente attrezzata, funzionante e articolata. Dove, invece, il documento delude la curiosità del lettore è a proposito del cuore del sistema, cioè del macchinario adibito alla follatura. Le ruote idrauliche, gli alberi di trasmissione, i folloni ecc. non sono mai nominati, mentre delle pile si riferisce soltanto quantità e ubicazione: quanto bastava per dare certezza giuridica alla divisione patrimoniale.

Il rogito di ser Salvi riserva però altre preziose indicazioni relativamente alla gestione dell'opificio. La spartizione comportava, infatti, il rispetto di una serie di regole di comportamento da parte dei titolari. Un particolare rilievo è dato alla manutenzione dei due condotti delle acque chiare che, come si è detto, lambivano i lati orientale ed occidentale dell'opificio ed erano, quindi, di pertinenza delle due torri. La cessione di queste ultime ai figli di Uberto e di Giano obbligò a puntualizzare che costoro, pur diventando titolari anche dei relativi condotti, non vi potessero né edificare né apportare alcuna modifica senza l'approvazione delle altre parti, fermo restando che anche le spese di manutenzione sarebbero rimaste in comune. È difficile capire quale fosse la funzione di questi condotti. L'attenzione ad essi dedicata nell'ambito dell'accordo induce a

³⁷ COSI, *Le Gualchiere di Remole: un'industria' cit.*, II, p. 151

³⁸ Sul risciacquatoio cfr. SALVINI, *Un flash di archeologia industriale cit.*, pp. 132-133.

³⁹ Ivi, p. 132.

⁴⁰ *Statuti della Repubblica fiorentina*, editi a cura di R. Caggese, nuova edizione a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, I: *Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-25*, Firenze, Olschki, 1999, pp. 213-214, L. V, rubr. XXI: «Et procuret dominus Capitaneus quod quicumque habet molendinum seu gualcherias super flumine Arni vel Sevis teneatur et debeat dare et dari facere expedite et libere per ipsa flumina et quodlibet eorum iter et transitum amplum tribus brachiis omnibus et singulis conducentibus lignamina ad civitatem Florentie».

⁴¹ L'analisi dei materiali murari eseguita da Cinzia Cosi conferma che la foderiaia risale alla prima fase di costruzione del complesso delle gualchiere: *Le Gualchiere di Remole: un'industria' cit.*, II, p. 135.

⁴² Sulla «casellina» o «stanzino», cfr. SALVINI, *Un flash di archeologia industriale cit.*, pp. 130, 132-133.

dubitare che possa trattarsi di semplici canali di evacuazione della gora, facendoli piuttosto apparire come elementi funzionali all'attività produttiva delle gualchiere (Doc. 2).

Una clausola importante concerne il livello dell'acqua all'interno della gora di carico, un problema evidentemente non secondario nelle relazioni fra i comproprietari delle gualchiere, forse alla base di quella «differenzia ... del'acqua» (Doc. 6) che aveva originato la divisione. Apprendiamo che su tutta la parete dell'edificio prospiciente il canale erano affissi indicatori in metallo che marcano i «capezzalia ghore», cioè il livello stabilito dell'acqua. La loro rimozione o spostamento ad opera di uno dei partecipanti era severamente proibita, perché poteva sottendere un tentativo di avvantaggiarsi indebitamente nella distribuzione di energia idraulica alle macchine. Per non incorrere in queste disparità i «capezzalia» dovevano essere mantenuti ad un'altezza tale da permettere un'equa immissione di liquido in tutte le bocchette di alimentazione (Doc. 2).

Le restanti norme aprono, infine, qualche spiraglio sulla vita all'interno del sito e sulla sua organizzazione. Anche i gualchierai e i *familiars* erano ripartiti tra le cinque parti ed erano quindi addetti a un determinato gruppo di pile. Il loro lavoro veniva tuttavia coordinato da un *factor* o *magister*, scelto concordemente da tutti i titolari, il quale doveva soprintendere al funzionamento e al mantenimento di tutta la struttura ed esercitare sul *resedium* una sorta di controllo *super partes*. A lui spettava, ad esempio, il compito di regolare l'afflusso di acqua nella gora, facendo aprire o chiudere le cateratte in testa o in fine del canale, oppure quello di assicurare un'alimentazione paritaria delle pile in caso di siccità. Egli era certamente la figura chiave in tutte le operazioni di manutenzione, quali il periodico ripulimento della gora o le necessarie riparazioni della pescaia, delle cateratte e delle altre infrastrutture comuni. Essendo costui l'unico soggetto non di parte all'interno del sito, è inoltre ipotizzabile che gli competessero anche funzioni di controllo sociale, il cui esercizio è richiamato, ad esempio, dalle norme che puniscono i fomentatori di risse e i giocatori di dadi («*ludentes cum taxillis*») (Doc. 2).

Il coordinamento dell'attività all'interno del complesso era del resto ancor più necessario dopo la divisione del 1346. Questa, al pari di quelle che seguiranno, era infatti una mera spartizione patrimoniale che non pregiudicava la compartecipazione ai proventi dell'esercizio economico, che anzi sarebbero stati integrati, attraverso una compagnia, con quelli delle altre gualchiere di famiglia.

La divisione del 1346 si inquadra in una fase di rinnovato attivismo da parte degli Albizzi nei confronti delle gualchiere. Se negli anni Venti i figli di Lando avevano acquistato l'impianto del Girone e creato quello di Remole, ora, a distanza di due decenni, la generazione successiva (guidata inizialmente dal sopravvissuto Antonio di Lando) provvedeva a rafforzare la propria *leadership* nel settore sia riorganizzando la gestione dell'opificio maggiore sia impadronendosi di altri stabilimenti già in funzione. Il ritrovamento di altri documenti inediti permette infatti di datare agli anni di poco posteriori l'acquisizione da parte della famiglia delle gualchiere di Quintole e Rovezzano, premessa necessaria alla costituzione della compagnia che nei decenni successivi avrebbe primeggiato nel settore della follatura a Firenze.

L'acquisto delle gualchiere di Quintole – o più precisamente di Castagneto nel popolo di S. Piero a Quintole – risale a circa il 1351. Lo apprendiamo da una delle carte del citato *dossier* rinvenuto presso l'archivio dei Frescobaldi, contenente una petizione presentata il 10 maggio 1376 da Caterina di Nepo Pazzi – vedova di Francesco di Taddeo Donati e successivamente risposatasi con un altro Donati, Simone di Francesco – a Jacopo Arrighi, arbitro in una sua lite con gli Albizzi (Doc. 4). Si trattava, in questo caso, di esponenti di tre delle cinque linee di discendenza: Vanni di Uberto, Alessio di Jacopo (erede dell'ormai deceduto Antonio di Lando) e Piero di Filippo. L'oggetto del contendere doveva essere proprio il passaggio delle gualchiere agli Albizzi, che, a detta di Caterina, era avvenuto in modo non legittimo venticinque anni prima.

Il documento fornisce alcuni elementi interessanti sulle vicende dello stabilimento. Prima di pervenire agli Albizzi era passato per le mani dei Donati, dei Tolosini e della compagnia di Orsanmichele. L'originaria appartenenza ai Donati non desta meraviglia, visto che le loro ricchezze immobiliari si concentravano proprio in quest'ultimo tratto del Valdarno superiore, sulla sponda destra del fiume, e che a brevissima distanza essi avevano già detenuto l'analogo opificio del

Girone. Anche l'acquisto da parte di Nastagio Tolosini era già noto, grazie al Carocci che ne aveva individuato l'atto, datato 1344, senza però indicarne la collocazione archivistica⁴³. Il documento è stato finalmente rintracciato nel fondo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Firenze⁴⁴: apprendiamo così che Francesco di Taddeo Donati vendette la metà *pro indiviso* dell'opificio al prezzo di 300 fiorini d'oro, rimanendo, probabilmente, l'altra metà in possesso della sua famiglia. Lo stabilimento era dotato di dieci pile di gualchiere, di una gora, di una pescaia e di tutti gli altri accessori necessari alla follatura dei panni. Nella sua petizione, Caterina rivela che in realtà quella vendita altro non era che il pegno offerto dal suo defunto marito al Tolosini a garanzia di un prestito. Restava però inteso che alla restituzione del debito le gualchiere sarebbero rientrate in possesso di Francesco Donati e di suo fratello Andrea, che le avevano già destinate alle rispettive mogli, Caterina e Francesca. Pochi anni più tardi, però, Nastagio lasciò l'opificio in eredità alla compagnia di Orsanmichele⁴⁵, che a sua volta lo cedette agli Albizzi. Caterina Donati nel 1376 contestava la validità di questi trasferimenti, non essendo state rispettate le condizioni imposte nel 1344 al Tolosini. A suo parere, le gualchiere di Quintole avevano fruttato agli Albizzi ben 500 fiorini all'anno, estinguendo ampiamente il debito dei Donati ed autorizzando così la restituzione del pegno o, in alternativa, il pagamento di un congruo indennizzo. La valutazione del profitto è probabilmente sovradimensionata. Tuttavia il confronto con i dati che compaiono circa cinquant'anni più tardi nei registri del catasto⁴⁶, da cui risultano ricavi annui lordi di appena 85 fiorini, rende bene l'idea della crisi di questa attività, legata al generale declino dell'industria laniera fiorentina⁴⁷. Per quanto concerne la vertenza di Caterina Donati, non sappiamo quale ne fu l'esito. Certo è che le gualchiere restarono saldamente nelle mani degli Albizzi.

Nel 1352 gli Albizzi si assicurarono anche le gualchiere di Rovezzano: Piero di Filippo per tre quarti e i discendenti di Antonio di Lando per il restante quarto le ottennero in permuta da Filippo di Duccio Magalotti, al quale andarono numerosi beni terrieri intorno a Monteloro⁴⁸. Le gualchiere erano situate nel popolo di S. Michele Arcangelo, in località «Molendina de Circulis»⁴⁹. Il toponimo lascia chiaramente intendere che prima dei Magalotti il sito era appartenuto al potente casato dei Cerchi⁵⁰. Si trattava di uno stabilimento di ridotte dimensioni, essendo dotato solo di

⁴³ CAROCCI, *I dintorni di Firenze* cit., I: *Sulla destra dell'Arno*, Firenze, Galletti e Cocci, 1906, pp. 24-25.

⁴⁴ ASF, *Diplomatico, Capitani di Orsanmichele*, 1344 maggio 16. Devo questa preziosa segnalazione a Berlinghiero Buonarroti, che ringrazio sentitamente.

⁴⁵ Ciò è confermato da una nota del 1351 contenuta in un libro di ricordi dei Capitani di Orsanmichele: «Ricordo che nnoi abbiamo la metà delle gualchiere da Quintole che fu di Nastagio Tolosini. Vuolsine vedere ragione con chi li' à tenute e tiene e pigliarne la posesione per la compagnia e farle confessare» (ASF, *Capitani di Orsanmichele*, 55, c. 20v).

⁴⁶ Nel 1427 le gualchiere appartenevano a Rinaldo e Luca di Maso degli Albizzi: ASF, *Catasto*, 58, c. 80r; 59, c. 313r.

⁴⁷ FRANCESCHI, *Oltre il «Tumulto»* cit., pp. 16-17: «L'esistenza di un accentuato declino dell'industria della lana fiorentina nel periodo compreso tra l'ultimo ventennio del XIV secolo ed il primo trentennio del XV è una realtà difficilmente confutabile».

⁴⁸ Ci si può fare un'idea del cospicuo patrimonio fondiario degli Albizzi intorno a Monteloro attraverso la ricordata divisione fra gli eredi di Uberto di Lando stipulata nel 1341: ASF, *Notarile Antecosimiano*, 18533, cc. 57v-59r.

⁴⁹ ASF, *Notarile Antecosimiano*, 4132, cc. 83v-85v. L'atto fu rogato da ser Piero di ser Guido di Palermino Cantoni. Anche di questo documento si erano perse le tracce, benché Vincenzo Borghini ne avesse dato notizia in uno dei suoi spogli: BNCF, *Magl. XXV*, 44, cc. 297v-298r. Il sito è descritto in questi termini: «... omnium et singulorum molendinorum, resedii, piscariarum, domorum, casolarium, gualcheriarum, gore, aqueducti et viridarii et domus existentis in viridario et terreni, que omnia posita sunt in populo sancti Angeli de Roveçcano olim dicta Molendina de Circulis, quibus molendinis, resedio et rebus a primo via, a II° et III° Arnus, a IIII° Arnus». L'ubicazione parrocchiale (S. Michele Arcangelo o semplicemente S. Angelo) è degna di nota, perché in passato è stata fatta una certa confusione con altri opifici idraulici degli Albizzi situati nel limitrofo popolo di S. Andrea a Rovezzano, ma interamente destinati alla molitura dei cereali. L'errore nasce dal fatto che in questo caso la fonte catastale non riporta il nome del popolo, ma fa riferimento a gualchiere poste a Rovezzano provenienti dall'eredità di Piero di Filippo (ASF, *Catasto*, 59, c. 420r). Possiamo adesso rilevare l'esatta localizzazione sia dal contratto di permuta con i Magalotti, sia dall'elenco dei beni di Piero di Filippo desumibile dalle sue divise patrimoniali del 1373 con il nipote Maso di Luca (ASF, *Notarile Antecosimiano*, 3704, c. 57v; Doc. 3). A questa rettifica era già pervenuta per altre vie Cinzia Così (*L'attività laniera* cit., pp. 78-79 nota 81) sulla scorta di quanto riportato in F. MOROZZI, *Dello stato antico e moderno del fiume Arno e de' rimedi delle sue inondazioni*, II, Firenze, Stecchi, 1766, p. 103 [rist. anast., Sala Bolognese, Forni, 1986].

⁵⁰ Rovezzano era, infatti, uno dei principali luoghi di concentrazione del loro patrimonio immobiliare: P. JONES, *Forme e vicende di patrimoni privati nelle «Ricordanze» fiorentine del Trecento*, in ID., *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino, Einaudi, 1980, p. 347, nota 13.

sette ceppi per la follatura dei tessuti, ai quali si aggiungeva, tuttavia, un certo numero di mulini da grano.

A metà del XIV secolo i discendenti di Lando degli Albizzi potevano contare su quattro stabilimenti per la follatura, tutti dislocati lungo il corso superiore dell'Arno, grazie ai quali essi si assicuravano una posizione dominante su questa importante fase della lavorazione della lana⁵¹. Per lo sfruttamento di questi quattro opifici si costituì una compagnia delle gualchiere, fondata, secondo Hoshino, nella seconda metà del Trecento e sciolta nel 1429⁵². In realtà, se la data di scioglimento è certificata da alcune dichiarazioni catastali, le fasi iniziali dell'attività rimangono alquanto oscure. L'unico indizio addotto dallo studioso giapponese è un documento del 1366 pervenutoci attraverso un regesto seicentesco, nel quale alcuni membri della famiglia, impegnati nell'acquisto di un mulino nel popolo di S. Piero a Quintole, vengono indicati come «partecipanti alle gualchiere degli Albizi»⁵³. Non abbiamo però la certezza che questa definizione fosse effettivamente presente nell'originale. Notizie consistenti si possono al momento raccogliere solo sul periodo finale grazie alle portate catastali. In quella presentata nel 1427 da Alamanno di Michele di Vanni degli Albizzi si afferma che la compagnia era stata costituita nel 1419 con durata decennale⁵⁴ (fu sciolta infatti nel 1429). È probabile, tuttavia, che qui si faccia riferimento soltanto all'ultima *ragione* di una società più volte rinnovata. Il contratto prevedeva una suddivisione in sessanta *parti* (unità di investimento, distribuite secondo il potenziale delle singole gualchiere), ognuna delle quali produceva un reddito annuo lordo di 10 fiorini d'oro, per un totale di 600 fiorini⁵⁵.

La creazione della compagnia, ovvero il coordinamento della gestione economica, fu accompagnata o preceduta da una intensa fase di suddivisione e redistribuzione delle risorse, a cominciare proprio dalle divise del 1346. Questo processo si fece più intenso con l'ingresso sulla scena di un importante ramo familiare, che nei primi decenni era rimasto del tutto estraneo all'attività. L'impresa delle gualchiere del Girone e di Remole era stata iniziata, come sappiamo, da cinque figli di Lando degli Albizzi. Costui, però, aveva un sesto figlio, Maso, che per ragioni a noi ignote non vi prese parte. È possibile che all'epoca egli fosse già deceduto, ma ciò non spiegherebbe il mancato coinvolgimento dei suoi eredi, in particolare del figlio Ugo. Eppure, nel 1346, appena un mese dopo la divisione delle gualchiere, Niccolò, figlio del suddetto Ugo, già defunto, condivideva con i discendenti dei fratelli di suo nonno Maso una serie di tiratoi a Firenze⁵⁶. Quale che fosse il motivo di questa esclusione, essa cessò tra gli anni Cinquanta e Sessanta, quando Alessandro e Bartolomeo di Niccolò di Ugo subentrarono ai figli di Pagno⁵⁷. Successivamente, nel 1372, i due fratelli avrebbero addirittura divorziato dal casato Albizzi per ragioni di convenienza politica, dando vita a quello degli Alessandri⁵⁸, ma ciò non li avrebbe allontanati dalla compartecipazione all'impresa delle gualchiere.

⁵¹ Gli Albizzi acquistarono un altro sito di gualchiere sulla riva sinistra dell'Arno, le cosiddette «gualchiere da Compiobbi», ubicate nel popolo di S. Michele a Compiobbi, già di proprietà della famiglia Compiobbesi. Tuttavia il primo documento che le menziona – un lodo del 1376 (Doc. 5) – le descrive in rovina e in avanzato stato di abbandono, per cui non è chiaro se la famiglia le abbia mai utilizzate per la follatura. All'epoca gli Albizzi ne possedevano solo i cinque sestieri. Ignoro chi detenesse la rimanente sesta parte.

⁵² HOSHINO, *Note sulle gualchiere* cit., pp. 48, 50-51.

⁵³ Il regesto fa parte di uno spoglio di documenti relativi alla famiglia Alessandri, compilato dal senatore Carlo di Tommaso Strozzi: ASF, *Carte Strozziiane*, II s., 119, c. 20r.

⁵⁴ ASF, *Catasto*, 56, c. 61r. Alamanno menziona anche il fattore della compagnia: Bernardo di Jacopo Ciacchi, un piccolo imprenditore laniero, come risulta dalla sua denuncia fiscale (ASF, *Catasto*, 36, cc. 189r-190r).

⁵⁵ HOSHINO, *Note sulle gualchiere* cit., pp. 50-51.

⁵⁶ La notizia proviene da un altro atto rogato da ser Salvi di Dino il 19 giugno 1346: ASF, *Notarile Antecosimiano*, 18534, c. 170r.

⁵⁷ Il passaggio di proprietà è ricordato da Vanni di Uberto, che tuttavia non ne spiega né le modalità né i tempi (Doc. 6). Il *terminus ante quem* è il 19 novembre 1371, quando in un atto di compromesso tra i vari titolari delle gualchiere Alessandro e Bartolomeo figurano già al posto dei discendenti di Pagno: ASF, *Notarile Antecosimiano*, 13237, c. 186r.

⁵⁸ Secondo lo Stefani (*Cronaca fiorentina* cit., p. 283, rubr. 733) Alessandro e Bartolomeo sarebbero stati indotti alla separazione da una lite fra Francesco di Uberto Albizzi e Migliore Guadagni, sfociata in un aspro scontro politico e nella conseguente esclusione degli Albizzi dagli uffici comunali. Su queste vicende vedi anche G. A. BRUCKER, *Florentine Politics and Society. 1343-1378*, Princeton, Princeton University Press, 1962, pp. 124-128.

Dopo il ramo di Pagno, rimpiazzato dai futuri Alessandri, toccò ai figli di Giano ritirarsi dall'attività: Vanni di Uberto riferisce che la loro quota sulle gualchiere di Remole, in particolare la torre di ponente e le relative quattro pile, furono cedute alle rimanenti quattro parti, ricostituendo in tal modo una porzione di proprietà indivisa (Doc. 6)⁵⁹. Gli stessi mutamenti avvennero alle gualchiere del Girone e di Quintole ed in altri due siti di pertinenza degli Albizzi ubicati sulla riva sinistra dell'Arno: le ex gualchiere di Compiobbi e tre mulini da grano nel popolo di S. Andrea a Candeli. Fino al 1376 tutti questi beni furono di proprietà dei rami discesi da Uberto, Filippo, Antonio e Maso di Lando. Diverso fu il destino delle gualchiere di Rovezzano, che fin dall'acquisto nel 1352 appartennero unicamente ai discendenti di Filippo ($\frac{3}{4}$) e di Antonio ($\frac{1}{4}$).

L'equilibrio si spezzò agli inizi degli anni Settanta, forse per quegli stessi conflitti che portarono al distacco degli Alessandri ed esposero a forti turbolenze politiche tutto il casato Albizzi che, dalla metà del secolo, occupava una posizione di vertice nella cosiddetta fazione oligarchica. È del 19 novembre 1371 un compromesso fra le varie parti per sanare le liti sorte «occasione quarumcumque gualcheriarum seu molendinorum», delle quali purtroppo non conosciamo l'esito⁶⁰. Nel 1373 si consumò una divisione all'interno del ramo di Filippo: tre arbitri, tutti di casa Albizzi (Bernardo di Albizzo, Gentile di Vanni e Alessio di Jacopo), emisero un lodo per dividere il patrimonio comune di Piero di Filippo e di suo nipote Maso di Luca. Al primo, tra le altre cose, andò la quota sulle gualchiere di Rovezzano, mentre al secondo toccarono le relative porzioni delle gualchiere di Remole, Quintole e Girone, del sito di Compiobbi e dei mulini di Candeli (Doc. 3).

Nel 1376 gli Albizzi attuarono una più generale spartizione delle gualchiere e dei mulini, da cui fu lasciata fuori la proprietà di Rovezzano. Le quattro parti titolari (Maso di Luca, Vanni di Uberto, gli eredi di Antonio di Lando e gli Alessandri) fecero compromesso in messer Tommaso del Palagio, Domenico di Borghino Taddei e Giovenco della Stufa, i quali emisero due lodi separati, il 29 e il 31 maggio. Sfortunatamente, del notaio incaricato di redigere i due atti, ser Nigi di Giovanni, non ci sono pervenuti i registri di imbreviature, a parte quelli riservati ai testamenti. Tuttavia, una copia del secondo lodo si è conservata presso l'archivio Guicciardini di Firenze (Doc. 5), dove agli inizi dell'Ottocento confluì, unitamente all'archivio dei Pucci, una parte delle carte Albizzi⁶¹. Il contenuto essenziale del doppio lodo è peraltro recuperabile grazie all'istanza, più volte citata, di Vanni degli Albizzi (Doc. 6). In sintesi, con l'atto del 29 maggio Alessandro e Bartolomeo di Niccolò degli Alessandri si separarono dalla proprietà comune, acquisendo per intero le gualchiere del Girone⁶²; due giorni più tardi si consumò anche il distacco di Maso di Luca, che divenne titolare unico delle gualchiere di Quintole e di quelle dismesse di Compiobbi. Restavano, dunque, le gualchiere di Remole e i tre mulini di Candeli, che gli arbitri lasciarono in proprietà comune *pro indiviso* alle altre due parti: Vanni di Uberto e la numerosa discendenza di Antonio di

⁵⁹ Per la cronologia di questo trasferimento i dati risultano lievemente contraddittori, in quanto il compromesso del 1371 (vedi alla nota successiva) non menziona i figli di Giano tra i titolari di gualchiere e mulini, mentre nella divisione del 1373 fra Piero di Filippo e Maso di Luca (Doc. 3) essi sono ancora compresi come una delle cinque parti comproprietarie delle gualchiere di Remole, restando invece esclusi dai siti di Girone, Quintole, Compiobbi e Candeli. È certo invece che la cessione avvenne prima del lodo del maggio 1376 (Doc. 5).

⁶⁰ ASF, *Notarile Antecosimiano*, 13237, pp. 185v-186v. Il lodo dei tre arbitri era atteso entro la fine di marzo del 1372. Purtroppo il registro di imbreviature del notaio ser Martino di Tancredi da Tignano, rogatario del compromesso e probabilmente incaricato anche della stesura del lodo, si interrompe all'inizio di gennaio per riprendere, dopo due carte bianche, al 1° settembre.

⁶¹ L'archivio Pucci, contenente fondi di varie famiglie fiorentine tra cui gli Albizzi e i Venturi, passò ai Guicciardini tramite Elisabetta Pucci, figlia del Marchese Giovanni Luca Orazio, unitasi in matrimonio nel 1804 al conte Francesco Guicciardini. Cfr. G. CARLETTI, *L'Archivio Guicciardini di Firenze*, «Società e storia», XVIII, 1995, p. 620.

⁶² Devo segnalare a questo proposito come il fraintendimento di una fonte da parte del Barzellotti alla fine del XIX secolo abbia avuto ripercussioni fino a nostri giorni. Nella sua relazione alla Camera di Commercio egli riportò un passo della portata catastale presentata nel 1427 da Niccolò, Alessandro e Bartolomeo di Ugo Alessandri, nel quale si descrive dettagliatamente un opificio con quattordici pile di gualchiere senza però specificarne il riferimento topografico (ASF, *Catasto*, 56, c. 133v; 80, c. 74r). Il Barzellotti non ebbe tentennamenti ad associare quella descrizione all'impianto di Remole, concludendo che all'epoca questo apparteneva sia agli Albizzi che agli Alessandri (*I beni dell'Arte della lana* cit., p. 42). Eppure, sia il numero delle pile che la storia dei passaggi di proprietà rendono chiaro come l'opificio in questione fosse quello del Girone. L'errore, ribadito anche dagli studi più recenti (SALVINI, *Un flash di archeologia industriale* cit., p. 136; CASELLI, *Gualchiere di Remole* cit., p. 11), non ha facilitato la ricostruzione storica delle gualchiere di Remole.

Lando, a sua volta suddivisa in quattro frazioni (Lando di Antonio e i figli dei suoi defunti fratelli Jacopo, Pepo e Uberto).

Il documento del 31 maggio 1376 ci permette di rientrare brevemente nell'impianto di Remole, a trent'anni dalla prima visita. Rispetto al rogito del 1346 la descrizione è molto più sintetica ed avara di informazioni. Emergono comunque elementi di un certo interesse, come il fatto che le pile o ceppi per la gualcatura siano ancora in numero di venti: la loro riduzione a dodici unità, riscontrabile nelle fonti del 1425-'27 e segno tangibile di un certo declino, è quindi riferibile all'ultimo quarto del secolo XIV o al primo del successivo. Tra le novità rispetto al 1346 figurano due strutture edilizie che denotano un certo progresso organizzativo del *resedium*: in capo alla gora è comparsa una «domuncula», da identificarsi con la «casellina» sovrapposta all'arco della foderaiia, tuttora visibile, che, come spiegherà Alamanno di Michele degli Albizzi nella sua portata catastale del 1427, «fue fatta per ghardia della peschaia»⁶³; sull'opposta riva dell'Arno, in corrispondenza del punto di imbarco del traghetto, è stata costruita un'altra «domuncula», che serve da dimora al navalestro, elemento divenuto indispensabile per il funzionamento di tutta la struttura. Infine, un'assenza: la progettata chiesetta, da intitolarsi a Dio Padre, al Figlio, alla Vergine Maria e all'intera corte celeste, non compare, così come non comparirà nei registri del catasto o in altre fonti più tarde. Gli Albizzi, evidentemente, hanno rinunciato ad edificarla, forse perché travolti dalla micidiale pestilenza degli anni seguenti la divisione del 1346, dalla quale anche i tredici titolari di allora erano usciti decimati⁶⁴.

Le decisioni di messer Tommaso del Palagio, Domenico Taddei e Giovenco della Stufa scontentarono profondamente Vanni di Uberto, che si trovò a condividere con un cugino e sette biscugini della linea di Antonio anche quella porzione di Remole che da tre decenni era di sua esclusiva spettanza, *in primis* la torre est dell'opificio. Nacque da qui l'istanza del 27 aprile 1377, più volte utilizzata in queste pagine come fonte preziosa per la storia del sito (Doc. 6). Le proteste di Vanni portarono ad un nuovo lodo, pronunciato il 30 dicembre 1377 da messer Francesco Bruni, che sancì la suddivisione in due parti delle gualchiere di Remole (la sezione di levante a Vanni e quella di ponente agli eredi di Antonio), mentre il sito di Candeli fu lasciato indiviso⁶⁵. I diritti di proprietà di Albizzi ed Alessandri sugli opifici idraulici del Valdarno superiore raggiungevano così un assetto stabile, che ritroveremo invariato nelle portate catastali di cinquanta anni più tardi⁶⁶.

Per Vanni degli Albizzi, però, le inquietudini non erano ancora terminate. Erano infatti trascorsi pochi anni dall'ultimo lodo quando si vide nuovamente costretto ad intervenire in difesa dei propri diritti: nel marzo del 1381 la confisca dei beni inflitta dall'ufficiale forestiero dei ribelli, Giovanni di Martino di Savio da Perugia, a due esponenti del ramo di Antonio di Lando – Mariano di Lando e Alessio di Jacopo – aveva finito per colpire anche le quote degli opifici di Remole e Candeli a lui pertinenti⁶⁷. Alla petizione che egli dovette allora sottoporre agli ufficiali dei ribelli per sostenere le proprie ragioni (Doc. 7) venne allegata una nutrita documentazione d'appoggio, inclusa la copia del rogito di ser Salvi di Dino, che, tramandata dalle carte di famiglia, ci consegna oggi, a distanza di più di sei secoli, le testimonianze più antiche sulle gualchiere di Remole.

⁶³ ASF, *Catasto*, 56, c. 61r.

⁶⁴ Secondo la genealogia elaborata da Luigi Passerini (*Albizzi di Firenze* cit., dd. 178-179, tavv. III, V, VII, XII, XIV) nel 1348 persero la vita l'anziano Antonio di Lando e i suoi nipoti Neri e Vanni di Pagno, Agnolo di Giano e Luca di Filippo, mentre sopravvissero Vanni di Uberto, Uberto e Manno di Pagno, Lando di Giano e Piero di Filippo. Degli altri tre titolari non risulta la data di morte.

⁶⁵ Il lodo, rogato da ser Domenico di ser Giovanni Simoni, non è stato rintracciato. Il suo contenuto è però riportato da Vanni di Uberto nella sua successiva petizione agli ufficiali dei ribelli: «lodò e sentenziò (...) che lla metà delle sopradette gualchiere da Remole, cioè la parte di sopra diverso il levante cho' suoi confini e cose, chome nel detto lodo si chontiene, fosse propria di me Vanni e che lla parte di sotto diverso il ponente cho'suoi confini e chose, chome nel deto lodo si contiene, fosse a chomune per non doviso de' sopradetti disciendenti d'Antonio di Lando» (Doc. 7).

⁶⁶ Cenni sulla storia dei quattro opifici dopo il 1427 in COSI, *L'attività laniera* cit., pp. 78-80.

⁶⁷ ASF, *Capitani di Parte Guelfa*, numeri rossi, 53, cc. 37v, 67v-68r. Da notare che la copia di questi atti e altri documenti relativi che si trovano in allegato all'inserito dell'Archivio Frescobaldi (*Fondo Albizzi*, 1365, ins. 2) riferiscono una data anteriore di un anno, cioè il 1380 anziché il 1381 (secondo lo stile comune). Sulla condanna di Mariano e Alessio, cfr. STEFANI, *Cronaca fiorentina* cit., pp. 338, 355, 365, 371, rubr. 810, 830, 845, 851.

Forse a Vanni degli Albizzi non sarebbe spiaciuto immaginare che quei documenti potessero un giorno rischiarare la storia di un luogo che gli era sommamente caro. L'ambizione di chi scrive è, invece, che essi possano varcare la linea di quelle mura ormai scomparse e offrire qualche nuovo elemento di conoscenza allo studio di un'attività industriale che ebbe un ruolo primario nelle fortune di Firenze.

Documenti

1. Le gualchiere di Remole nella divisione di beni fra gli eredi di Uberto degli Albizzi

(16 giugno 1341)

FONTE: ASF, *Notarile Antecosimiano*, 18533, cc. 57v-59r: 58r (Protocolli di ser Salvi di Dino).

- *Tra i beni assegnati a Piero e Vanni di Uberto:*

Item quinta pars pro indiviso cuiusdam resedii domorum curie turrium et hedificiorum cum viginti pilis gualcheriarum et piscaria et ductu aque et cuiusdam molendini, cuius quidem molendini hedificium spectat ad Donum Benvenuti, et omnium et singularum terrarum, iurium et arboreti et omnium et singularum possessionum que sunt seu spectant seu tenentur cum dictis seu pro dictis gualcheriis et resedio et rebus tam citra quam ultra flumen Arni⁶⁸. Quorum quidem resedii et rerum alie quattuor partes pro indiviso ex quinque partibus spectant ad Antonium predictum et ad alios de Albizis. Que quidem resedium, possessiones et res posita sunt in partem in populo plebis de Remulo et in partem in populo Sancte Marie de Remulo comitatus predicti quibuscumque nominibus, vocabulis vel confinibus nominentur vel designentur.

2. Divisione delle gualchiere di Remole

(17 maggio 1346)

FONTI: A: ASF, *Notarile Antecosimiano*, 18534, cc. 152r-154r: 152r-153v (Protocolli di ser Salvi di Dino); B: Archivio Frescobaldi di Poggio a Remole (FI), *Fondo Albizzi*, 1365, ins. 2 (Quadernuccio contenente la copia eseguita da ser Bernardo di Bonaventura).

Divisio inter Antonium, filios Philippi, filios Pagni, filios Iani et filios Uberti⁶⁹.

Item postea anno Domini et indictione predictis, die decimaseptima mensis maii. Cum, ut mihi notario et testibus infrascriptis asseruerunt infrascripti Antonius, Pierus, Nerius, Agnolus et Pierus et quilibet eorum nominibus infrascriptis, Antonius olim Landi de Albizis populi Sancti Petri Maioris de Florentia pro quinta parte pro indiviso et Pierus et Lucas fratres et filii olim Philippi Landi predicti pro alia quinta parte pro indiviso et Ubertus, Mannus⁷⁰, <Vanni>⁷¹ et Nerius fratres et filii olim Pagni olim Landi predicti de Albizis dicti populi pro alia quinta parte indivisa et Agnolus, Landus, Masus et Iohannes fratres et filii olim Iani Landi de Albizis dicti populi pro alia quinta parte pro indiviso et Pierus et Vanni fratres et filii olim Uberti olim Landi predicti dicti populi habeant, teneant et possideant et ad eos comuniter et pro indiviso pro partibus supradictis spectent et pertineant quoddam resedium in quo sunt due turres, una videlicet ex latere levantis et altera ex latere ponentis, cum tribus domibus in medio dictarum duarum turrium, in quarum quidem turrium et domorum qualibet sunt quattuor pile gualcheriarum cum fiutis ex uno latere versus Arnum et flumen Arni et cum gora ex alio latere per longitudinem omnium ipsarum turrium et trium domorum et cum platea et puteis iuxta goram versus infrascriptas domos, et in quo resedio sunt tredecim alie domus et quoddam casolare cum quadam domuncula et cum muris merlatis circumcirca et cum aliquantulo terreni extra muros ex latere ecclesie Sancte Marie de Remulo ad unum se tenentes posite in populo Sancte Marie de Remulo comitatus Florentie loco dicto a le Gualchiere da Remulo de Albizis, quibus omnibus tales dicuntur esse confines: a primo flumen Arni, via dictarum rerum mediante, a secundo eorumdem de Albizis in partem et via in partem, a tertio ecclesie Sancte Marie de Remulo, a quarto eorumdem de Albizis; et intendant et velint dicti Antonius pro se ipso et suo nomine, et Pierus pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dicti Luche fratris sui, et Nerius pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dictorum Uberti, Manni et Vannis fratrum suorum, et Agnolus pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dictorum Landi, Masi et Iohannis fratrum suorum, et Pierus pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dicti Vannis fratris sui ad divisionem dictarum rerum comunium, remanentibus etiam comunibus inter eos pro partibus supradictis infrascriptis aliis bonis et rebus, venire et cuilibet ipsarum partium partem sibi ex dictis rebus supra confinatis assignare, recipere et dare, hodie, silicet die predicta decimaseptima mensis maii, predicti Antonius pro se ipso et suo nomine ex una parte, et Pierus pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dicti Luche fratris sui (...) ex altera parte, et Nerius pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dictorum Uberti, Manni et Vannis fratrum suorum et cuiuslibet eorum (...) ex altera parte, et Agnolus pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dictorum Landi, Masi et Iohannis fratrum suorum et cuiuslibet eorum (...) ex altera parte, et Pierus Uberti pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dicti Vannis fratris sui (...) ex altera parte, de ipsis bonis supra confinatis, remanentibus semper infrascriptis aliis bonis comunibus inter eos pro partibus supradictis, quinque partes comuni eorum concordia et voluntate fecerunt. In quarum quidem prima parte posuerunt unam ex dictis duabus turribus, eam videlicet que est ex latere ponentis, cum quattuor pilis gualcheriarum, cui a primo dicti fiuti, qui ut infra continebitur remanent et remanere debent

⁶⁸ tam citra quam ultra flumen Arni *in margine sinistro*.

⁶⁹ Divisio ... Uberti *in margine sinistro*.

⁷⁰ *In A e B: Manni*

⁷¹ *Vanni o messo in A e B.*

comunes⁷² partium et pro partibus supradictis, a secundo infrascriptus conductus aque, qui ut infra continebitur remanet et remanere debet comunis dictarum partium pro partibus supradictis, a tertio ghora, que ut infra continebitur remanet et remanere debet comunis partium et pro partibus supradictis, a quarto infrascripta secunda pars infra proxime confinata; item quandam domum, que est ex altero latere platee dicti resedii, eam videlicet que est ex opposito dicte turris, dictis gora et platea, que ut infra continebitur remanent et remanere debent comunes partium predictarum et pro partibus supradictis, mediantibus, que quidem est amplitudinis iuxta ipsam plateam bracchiorum duodecim et quarte partis alterius bracchii, cui domui a primo dicta platea, a secundo et tertio muri merlati dicti resedii, qui ut infra continebitur remanent et remanere debent comunes partium et pro partibus supradictis, a quarto infrascripta domus, que est iuxta predictam in infrascripta secunda parte contenta et confinata, murus comunis in medio; item quandam aliam domum ex dictis tredecim domibus existentibus in dicto resedio, eam videlicet et de eis que sunt ex latere dicte ecclesie Sancte Marie de Remulo, que quidem domus est amplitudinis iuxta ipsam plateam bracchiorum sex cum dimidio ad rectam mensuram comunis Florentie, cui domui a primo dicta platea, a secundo quedam domus ibidem existentes, que ut infra continebitur remanent et remanere debent comunes partium predictarum et pro partibus supradictis, murus comunis in medio, a tertio dicti muri merlati, qui ut predicatur remanere debent comunes, a quarto infrascripta domus in infrascripta secunda parte infra posita et confinata, murus comunis in medio. Que quidem prima pars eisdem Agnolo, Lando, Maso et Iohanni pro eorum parte in partem event ipsamque primam partem dictus Agnolus pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dictorum fratrum suorum et cuiuslibet eorum pro sua et dictorum fratrum suorum parte ex causa divisionis predicte elegit et recepit eaque parte se dictus Agnolus pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dictorum fratrum suorum contentum vocavit et dixit (...). In alia vero et secunda parte nominibus quibus supra eorum comuni voluntate et concordia posuerunt quandam domum ex dictis tribus domibus que sunt inter dictas turres, eam videlicet domum ex dictis tribus domibus que est iuxta dictam turrinam supra proxime confinatum, cum quattuor pilis gualcheriarum in dicta domo existentibus, cui quidem domui cum quattuor pilis gualcheriarum a primo dicta turris concessa dictis Agnolo et fratribus, murus comunis in medio in quantum est alta dicta turris, a secundo dicti fiuti, qui remanent comunes, a tertio infrascripta alia domus cum quattuor gualcheriis, que est in infrascripta et tertia parte, a quarto dicta ghora, que remanet comunis; item quandam aliam domum, que est ex opposito dictarum turris et domus ex alia parte dictarum ghore et platee, dictis videlicet ghora et platea mediantibus, que⁷³ quidem domus est amplitudinis iuxta dictam plateam bracchiorum octo ad rectam mensuram comunis Florentie, cui a primo dicta platea, que remanere debet et remanet comunis, a secundo predicta domus supra concessa dicto Agnolo recipienti pro se et dictis fratribus suis, murus comunis in medio, a tertio dicti muri merlati, qui remanent comunes, a quarto infrascripta alia domus, que est in infrascripta tertia parte, murus comunis in medio; item quandam aliam domum ex dictis domibus que sunt in dicto resedio ex latere dicte ecclesie Sancte Marie, que est amplitudinis iuxta dictam plateam bracchiorum sex cum dimidio, cui a primo dicta platea, que remanet comunis, a secundo dicta domus supra concessa dicto Agnolo recipienti pro se et dictis fratribus suis, murus comunis in medio, a tertio dicti muri merlati, qui remanent comunes earundem partium, a quarto infrascripta domus, que est in infrascripta tertia parte, murus comunis in medio; item tertiam partem pro indiviso cuiusdam alterius domus, que est ex dicto latere ecclesie Sancte Marie, que est ampla iuxta dictam plateam bracchiiis tredecim et quarta parte alterius bracchii, cui toti a primo dicta platea, que remanet et remanere debet ut predicatur comunis, a secundo et tertio dicti muri merlati, a quarto infrascripta domus in infrascripta parte confinata, murus comunis in medio⁷⁴. Que quidem pars de ipsorum Pieri Philippi nominibus quibus supra et Nerii nominibus quibus supra et Agnoli nominibus quibus supra et Pieri nominibus quibus supra voluntate, licentia et expresso consensu eidem Antonio in partem ex causa divisionis predicte event ipsamque partem dictus Antonius pro sua parte elegit eaque se dictus Antonius contentum vocavit et dixit (...).

In alia vero et tertia parte posuerunt quandam aliam domum cum quattuor pilis gualcheriarum ex dictis tribus domibus que sunt inter dictas duas turres, positam iuxta predictam domum cum gualcheriis concessam dicto Antonio, cui a primo dicta domus cum gualcheriis concessa dicto Antonio, murus comunis in medio, a secundo dicti fiuti, a tertio infrascripta domus cum gualcheriis, que est in infrascripta quarta parte, murus comunis in medio, a quarto dicta ghora, que ut predicatur remanet comunis; item quandam aliam domum, que est ex latere dicte ecclesie Sancte Marie de Remulo, que est amplitudinis iuxta dictam plateam octo bracchiorum ad rectam mensuram comunis Florentie, cui a primo dicta platea, que ut predicatur remanet et remanere debet comunis, a secundo dicta domus supra concessa dicto Antonio, murus comunis in medio, a tertio dicti muri merlati, qui ut predicatur remanent et remanere debent comunes, a quarto infrascripta domus, que est in infrascripta quarta parte, murus comunis in medio; item quandam aliam domum positam ex dicto latere ecclesie Sancte Marie, que est ad rectam mensuram comunis Florentie amplitudinis sex bracchiorum cum dimidio iuxta dictam plateam, cui a primo dicta platea, a secundo dicta domus concessa dicto Antonio, murus comunis in medio, a tertio dicti muri merlati, a quarto infrascripta domus, que est in infrascripta quarta parte, murus comunis in medio; item tertiam partem pro indiviso dicte domus supra confine, cuius altera pars supra concessa est dicto Antonio. Que quidem pars de ipsorum Antonii et Pieri Philippi et Agnoli et Pieri Uberti et cuiuslibet eorum nomine vel nominibus quo vel quibus supra voluntate, licentia et expresso consensu eisdem Nerio, Uberto, Manno et Vanni in partem ex causa divisionis predicte event ipsamque partem dictus Nerius

⁷² *In A*: comunis

⁷³ *Così in B. In A*: quem

⁷⁴ murus comunis in medio *in margine sinistro*.

pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dictorum Uberti, Manni et Vannis et cuiuslibet eorum pro eorum parte elegit eaque se dictus Nerius nominibus quibus supra⁷⁵ contentum vocavit et dixit (...).

In alia vero et quarta parte posuerunt quandam aliam domum cum quattuor pilis gualcheriarum ex dictis tribus domibus cum gualcheriis que sunt inter dictas duas turres, cui a primo dicta domus cum gualcheriis concessa dicto Nerio recipienti ut supra, murus comunis in medio, a secundo dicti fiuti, a tertio infrascripta turris, ea videlicet que est ex parte levantis, murus comunis in medio in quantum est alta turris predicta, a quarto dicta ghora, que ut predicatur remanet et remanere debet comunis; item quandam domum, que est ex latere dicte ecclesie Sancte Marie, que iuxta dictam plateam est ad rectam mensuram comunis Florentie bracchiorum octo et quarta parte alterius bracchii, cui a primo dicta platea, que ut predicatur remanet et remanere debet comunis, a secundo dicta domus concessa dicto Nerio recipienti pro se et dictis fratribus suis, murus comunis in medio, a tertio dicti muri merlati, qui ut predicatur remanent et remanere debent comunes, a quarto dictum terrenum seu casolare super quo, ut asseruerunt ipsi contrahentes nominibus quibus supra⁷⁶, ipsi intendunt construi et hedificari facere quandam ecclesiam, murus comunis in medio; item quandam aliam domum positam ex dicto latere, que est amplitudinis iuxta dictam plateam bracchiorum sex cum dimidio ad rectam mensuram, cui a primo dicta platea, a secundo dicta domus concessa dicto Nerio recipienti ut supra, murus comunis in medio, a tertio dicti muri merlati, a quarto infrascripta domus, que venit in infrascriptam quintam partem, murus comunis in medio; item aliam tertiam partem pro indiviso dicte domus, cuius tertia pars pro indiviso supra concessa est dicto Antonio et alia tertia pars pro indiviso dicto Nerio pro se et dictis fratribus suis. Que quidem pars de ipsorum Antonii et Nerii et Agnoli et Pieri Uberti et cuiuslibet eorum nomine vel nominibus quo vel quibus supra voluntate, licentia et expresso consensu eisdem Piero et Luche Philippi in partem ex causa divisionis predicte evenit ipsamque partem⁷⁷ dictus Pierus Philippi pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dicti Luche pro eorum parte elegit eaque se dictus Pierus Philippi pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dicti Luche contentum vocavit et dixit (...)⁷⁸.

In alia vero et quinta parte posuerunt dictam aliam turrim cum quattuor pilis gualcheriarum, eam videlicet ex dictis duabus turribus que est ex latere levantis, cui a primo dicta domus supra concessa dicto Piero Philippi recipienti ut supra, a secundo dicti fiuti, a tertio infrascriptus conductus, qui remanet et remanere debet ut infra continebitur comunis partium predictarum, a quarto dicta gora, que ut predicatur remanet et remanere debet comunis; item quandam domum, que est prope dictam turrim et que est iuxta dictam plateam ex uno latere ad rectam mensuram bracchiorum sex et ex alio latere bracchiorum novem vel circa, cui a primo dicta ghora, a secundo et tertio dicta platea, a quarto infrascriptus furnus, qui ut infra continebitur remanet et remanere debet comunis partium predictarum; item quandam aliam domum, que est ex latere dicte ecclesie Sancte Marie, que est iuxta dictam plateam ad rectam mensuram bracchiorum sex cum dimidio, cui a primo dicta platea, a secundo dicta domus supra concessa dicto Piero Philippi pro se et dicto Lucha, murus comunis in medio, a tertio dicti muri merlati, a quarto infrascripta domus infra proxime confinata; item quandam aliam domum iuxta predictam supra proxime confinatum positam ex dicto latere, que est amplitudinis ad rectam mensuram comunis Florentie iuxta dictam plateam bracchiorum novem cum dimidio, cui a primo dicta platea, a secundo dicta domus supra proxime confinata, a tertio dicti muri merlati, a quarto dicta domus concessa dictis Antonio pro tertia parte et Nerio pro se et fratribus pro alia tertia parte et Piero Philippi pro se et dicto Luca pro alia tertia parte pro indiviso, murus comunis in medio. Que quidem pars de ipsorum Antonii, Nerii, Agnoli et Pieri Philippi et cuiuslibet eorum nomine vel nominibus quo vel quibus supra voluntate, licentia, expresso consensu eisdem Piero et Vanni Uberti in partem ex causa divisionis predicte evenit ipsamque partem dictus Pierus Uberti pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dicti Vannis pro sua parte elegit et recepit eaque se dictus Pierus Uberti pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dicti Vannis contentum vocavit et dixit (...).

Et predictam divisionem, dationem, traditionem, concessionem, electionem, receptionem et omnia et singula supradicta et eorum quodlibet fecerunt inter se dicte partes et contrahentes ad invicem nomine vel nominibus quo vel quibus supra, remanentibus eisdem partibus et contrahentibus, dictis videlicet Antonio pro quinta parte et Piero et Lucha Philippi pro alia quinta parte et Nerio, Uberto, Manno et Vanni pro alia quinta parte et Agnolo, Lando, Maso et Iohanni pro alia quinta parte et Piero et Vanni Uberti pro alia quinta parte, comunibus pro indiviso in principio, medio et fine omnium et singulorum supra et infrascriptorum dictis platea et ghora cum puteis et quodam furno et quadam domuncula, cui dicitur stalla, que est iuxta introitum seu portam introitus dicti resedii, et omnibus et singulis truoghis et hedificiis aque seu aquarum et quadam domo cum terreno seu casolari, super quo terreno seu casolari dicte partes et contrahentes, ut ipsi asseruerunt, intendunt hedificare et construere seu hedificari et construi facere in honorem omnipotentis Dei eiusque filii Iesu Christi et beate Marie Virginis et omnium sanctorum et sanctarum Dei quandam ecclesiam seu cappellam cum quodam claustro, que quidem domus cum terreno seu casolari dicte partes nominibus quibus supra esse asseruerunt iuxta dictam plateam amplitudinis ad rectam mensuram comunis Florentie bracchiorum vigintiunius, quibus omnibus a primo dicta platea comunis, a secundo res concessa dicto Piero Philippi recipienti ut supra, murus comunis in medio, a tertio dicti muri merlati, qui remanent et remanere debent comunes, a quarto res supra concessa dicto Agnolo recipienti pro se ipso et dictis fratribus suis, murus comunis in medio; et remanentibus comunibus dictarum partium pro partibus supradictis omnibus muris merlatis, qui sunt circumcirca dictum resedium et portis et introitibus et exitibus dicti, de dicto et in dictum resedium factis et omnibus et singulis aliis hedificiis non concessis que sunt seu existentibus in dicto resedio vel actis seu factis pro servitio dictarum rerum;

⁷⁵ Così in B. In A oresso supra

⁷⁶ Così in B. In A oresso supra

⁷⁷ Così in B. In A: partes

⁷⁸ In B si apre qui una lacuna di quattro carte, che si chiude oltre la parte compresa in questa edizione.

et remanentibus comunibus et pro indiviso dictis partibus, cuilibet videlicet earum pro quinta parte, quodam ponte cum quodam situ molendinorum et quodam molendino cum platea et arboribus et hedificiis, cui molendino⁷⁹ dicitur mulinaccium, curti, situ piscarie et iure situs piscarie usque ad aliam partem fluminis Arni et omni iure dicti fluminis Arni, quibus omnibus a primo dictum flumen Arni, a secundo gretum dicti fluminis Arni, a tertio via, a quarto earumdem partium; remanentibus etiam comunibus ut predicatur gora, in quam intrat seu venit aqua, que exit ex dictis fiutis, et quadam via, que est inter dictam ghoram et dictum flumen Arni, et omni et quolibet iure dicti fluminis Arni et toto terreno, muris, renario, greto, arboribus, piscaria, cateratta, sciacquatorio et usu fluminis Arni usque ad aliam partem dicti fluminis Arni et domo, ortis, terra laboratoria et arborata positis in dicto populo Sancte Marie, que comunia omnia ad unum se tenent, quibus etiam omnibus a primo dictus pons et res supra proxime confinate, a secundo dictum flumen Arni et ripa Arni ex alio latere fluminis Arni, a tertio appuntata, a quarto Francisci Sinibaldi de Donatis seu filiorum Chiarissimi de Medicis in partem et ecclesie Sancte Marie de Remulo in partem et dictum resedium in partem; item quadam domo cappanna cum terra laboratoria posita in populo plebis de Remulo comitatus predicti ex alio latere fluminis Arni, quibus a primo via, a secundo fossatus, a tertio flumen Arni, a quarto Baniasse⁸⁰ de Cavalcantibus; item quadam domo cum casolari, terra laboratoria, ficibus et aliis arboribus positis in dicto populo et loco, quibus a primo via, a secundo fossatus, a tertio Andree domini Manetti de Cavalcantibus, a quarto filiorum domini Simonis de Pazzis et fratrum.

Salvo quod in dictam divisionem veniat et data et concessa⁸¹ intelligatur et sit dicto Agnolo stipulanti et recipienti pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dictorum fratrum suorum proprietates conductus et terreni et loci ubi est et in quantum tenet conductus aque clare, qui est iuxta dictam turrin concessam dicto Agnolo recipienti pro se et nominibus quibus supra⁸² et ipsam proprietatem dicti Antonius, Pierus Philippi, Nerius et Pierus Uberti et quilibet eorum nomine et nominibus quo et quibus supra dederunt, tradiderunt et concesserunt ex causa divisionis predictae eidem Agnolo stipulanti et recipienti ut supra, proprietatem videlicet eius conductus aque clare qui est iuxta turrin concessam ex causa divisionis predictae dicto Agnolo stipulanti et recipienti ut supra, videlicet turris que est ex latere ponentis, cum hoc semper acto, pacto, dicto et expresse apposito inter partes predictas nominibus quibus supra in principio, medio et fine omnium et singulorum supra et infrascriptorum, videlicet quod in dicto seu super dicto conductu, terreno et loco ubi est aqua clara seu ubi conducitur aqua clara pro dictis gualcheriis in perpetuum nullum aliud hedificium fieri possit quam ibidem presentialiter sit, set ipse locus et conductus et terrenum ubi est dictus conductus et aqua clara semper et in perpetuum teneri debeat pro omnibus dictis gualcheriis et partibus ad usum predictum, manutenendo semper⁸³ conductum predictum ad usum predictum comunibus expensis omnium dictarum quinque partium cuiuslibet videlicet partis pro quinta parte et in alium seu ad alium actum transferri non possit vel debeat sine voluntate, licentia et expresse consensu omnium et singularum partium predictarum vel eorum heredum. Et salvo quod in dictam divisionem veniat et data et concessa⁸⁴ esse intelligatur et sit dicto Piero Uberti stipulanti et recipienti pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dicti Vannis proprietates conductus et terreni et loci ubi est et in quantum tenet conductus aque clare, quod seu qui est iuxta dictam turrin concessam dicto Piero Uberti recipienti et stipulanti pro se ipso et suo nomine et vice et nomine dicti Vannis, eius videlicet turris que est ex latere levantis, et ipsam proprietatem dicti Antonius, Pierus Philippi, Nerius et Agnolus et quilibet eorum nomine vel nominibus quo vel quibus supra dederunt, tradiderunt et concesserunt ex causa divisionis predictae eidem Piero Uberti stipulanti et recipienti ut supra, proprietatem videlicet eius conductus aque clare qui est iuxta dictam turrin concessam ex causa divisionis predictae dicto Piero Uberti stipulanti et recipienti ut supra, cum hoc semper acto, pacto, dicto et expresse apposito inter partes predictas nominibus quibus supra in principio, medio et fine omnium et singulorum supra et infrascriptorum, videlicet quod in dicto seu super dicto conductu, terreno et loco ubi est seu conducitur aqua clara pro dictis gualcheriis in perpetuum nullum aliud hedificium fieri possit quam ibidem presentialiter sit, set ipse locus et conductus et terrenum ubi est dictus conductus et aqua clara semper et in perpetuum teneri debeat pro omnibus dictis gualcheriis et partibus ad usum predictum, manutenendo semper conductum predictum comunibus expensis omnium dictarum quinque partium, cuiuslibet videlicet earum pro quinta parte et in alium usum seu ad alium actum transferri non possit vel debeat sine voluntate, licentia et expresse consensu omnium et singularum partium predictarum vel eorum heredum.

Ac etiam predictam divisionem, concessionem et omnia supradicta et eorum quodlibet fecerunt contrahentes predicti et quilibet eorum nomine et nominibus quibus supra cum semper⁸⁵ acto et pacto inter partes predictas nominibus quibus in principio, medio et fine omnium et singulorum supra et infrascriptorum quod capezzalia ghore, per quam venit et conducitur aqua fluminis Arni ad pilas dictas gualcheriarum, esse et remanere et manuteneri et conservari debeant per dictas partes et earum quamlibet ut nunc sunt et prout et sicut sunt presentialiter ficti seu fixi plumbati ibidem existentes pro signo dictorum capezzalium in muris dictarum turrium et domorum in quibus sunt dicte pile gualcheriarum; et quod nullus et nulli ex dictis partibus tam qui contraxerunt quam quorum nomine promiserunt possit vel sibi liceat vel audeat vel presummat vel possint vel eis liceat, audeant vel presummant aliquem ex dictis ferris plumbeis ibidem fixis et presentialiter existentibus tangere seu removeere seu per alium quemquam tangi seu

⁷⁹ *In A*: molendini

⁸⁰ *Vocabolo di incerta lettura.*

⁸¹ *In A*: dat(us) et concess(us)

⁸² qui est ... quibus supra *in margine sinistro.*

⁸³ *In A*: seper

⁸⁴ *In A*: dat(us) et concess(us)

⁸⁵ *In A*: seper

removeri facere sine voluntate, licentia et consensu omnium et singularum aliarum partium et cuiuslibet⁸⁶ et quorumlibet de partibus supradictis; tangens autem vel tangentes vel removevtes vel tangi vel removeri faciens vel facientes in penam incidat et incidant et eorum quilibet infrascriptam et nichilominus predicta et infrascripta omnia et singula firma perdurent et ipsi ferri plumbei debeant reactari et reponi in eo loco et prout et sicut ordinatum fuerit per tres partes ex quinque partibus supradictis; et si quo tempore e venerit sine culpa alicuius vel aliquorum de partibus supradictis dictos ferros plumbeos vel eorum aliquem quomodolibet devastari, reponi et reactari debeant prout et sicut per tres partes ex dictis quinque partibus fuerit in concordia ordinatum. (...).

Et quod omnia et singula concimina et refectiones et actationes et constructiones piscarie, caterattarum, ghorarum, fiutorum, murorum, molendinorum et rerum que comunes remanent partium predictarum et omnia et singula hedificia aquarum et pro aquis et omnia et singula alia que necessaria fuerint vel expedierint fieri pro manutenendo aquam dictis gualcheriis fieri debeant per partes predictas, per quamlibet videlicet earum pro quinta parte; et quod quandocumque dicte partes vel earum aliqua vel alique non esset in concordia de faciendo vel fieri faciendo ipsa concimina, reactationes, refectiones et constructiones et hedificia fieri debeant quando et prout sicut et ubi et per eum modum et formam quibus videbitur et deliberabitur per tres partes in concordia ex dictis quinque partibus et expensas quelibet ex dictis partibus solvere teneatur et debeat et quod non solventi suam partem talium expensarum prout fuerit per dictas tres partes in concordia ex dictis quinque partibus possit et debeat tolli per alias partes aqua suis pilis gualcheriarum donec talis distulerit solvere tales expensas. Item quod quelibet ex partibus supradictis habeat et habere debeat quintam partem de aqua que tempore defectus aque ibidem erit et de hoc stari voluerunt dicte partes et contrahentes nominibus quibus supra dicto et assertioni trium partium ex dictis quinque partibus seu dicto et assertioni factoris comunis eorumdem qui tunc ibidem erit. Item quod nullus ex partibus supradictis vel aliqua earum retineat vel receptet in dicto resedio vel in aliqua parte dicti resedii nec retinere vel receptare possit, audeat vel presummat aliquem vel aliquos ibidem cum taxillis ludentem vel ludentes vel ludere volentem vel volentes, set quemlibet, qui in dicto resedio vel aliqua parte ipsius resedii vel eius pertinentiarum luderet vel luderent, a presenti hora in antea exinde removevtere et expellere et removeri et expelli facere teneatur quilibet eorumdem. Item quod quelibet partium predictarum et quilibet alicuius et cuiuslibet de partibus supradictis faciat et curet et ita et taliter facere et curare teneatur et debeat quod nullus factor, familiaris vel gualcherarius seu ex factoribus, familiaribus vel gualcherariis, quem tenebit in parte eidem assignata et concessa predicta, faciat vel fieri faciat in seu super dictis resedio et rebus vel earum aliqua vel in aliquo loco earumdem rerum aliquam novitatem aperiendi seu firmandi seu in aperiendo vel firmando aquam sine voluntate, licentia, deliberatione et expresso consensu magistri, quem ipse partes tenebunt seu habebunt seu qui pro eisdem partibus comuniter morabitur in dicto resedio vel illius persone cui dicte partes vel tres ex eis in concordia commiserint. Item quod quelibet ex partibus supradictis faciat et curet et ita et taliter facere et curare teneatur et debeat quod unus ex suis gualcherariis seu factoribus suis, quem tenebit in sua parte sibi assignata predicta, iuvet et auxilietur cum sua persona magistrum, qui pro eisdem omnibus partibus morabitur in resedio supradicto in aperiendo et firmando cum aliis quibuscumque necessariis quando, quotiens et prout et sicut erit necessarium et opportunum. Item quod quelibet ex partibus supradictis et quilibet ipsius partis teneatur omnimode expellere a se et de dicto resedio quemlibet et quoslibet gualcherarium, factorem, famulum et familiarem, quem presentialiter habet seu in futuro habebit vel tenebit in dicto resedio seu in aliqua parte dicti resedii, incipientem ibidem rixari vel aliquam rixam facere vel aliquid aliud facientem, incipientem vel commictentem ibidem, propter quod aliquod scandalum vel discordia sequeretur vel sequi posset inter illos qui habitabant ibidem seu in dictis rebus vel earum aliqua quandocumque et quotienscumque ipsi impositum vel inventum esset per dictum Antonium viventem et donec et quousque ipse Antonius viveret et post mortem dicti Antonii quandocumque et quotienscumque ipsi impositum vel inventum esset per tres partes in concordia ex dictis quinque partibus seu heredibus eorumdem. Item quod quelibet ex partibus supradictis et quilibet ex qualibet dictarum partium teneatur et debeat et teneantur et debeant ita et taliter facere et curare quod omnes et singuli gualcherarii et factores sui custodiant in dicto resedio omnes et omnibus et singulis diebus celebribus et festivis. Item quod de dictis rebus que remanent comunes omnium partium predictarum nullo tempore petatur vel petere possit fieri divisio inter eos sine voluntate, licentia et expresso consensu omnium eorumdem. Item quod nullum aliud hedificium quam supra dictum est vel sit possit vel debeat per aliquem vel aliquos intus muros resedii supradicti facere vel fieri facere.

(...).

Actum in et super dictis resedio et rebus, presentibus testibus Christofano Bartoli populi Sancte Marie de Remulo comitatus Florentie, Maso Picchini dicti populi et Lippo Salucci eiusdem populi et Pagolo Buti populi Sancte Lucie Omnium Sanctorum de Florentia ad hec vocatis.

3. *Mulini e gualchiere nella divisione di beni fra Piero di Filippo degli Albizzi e suo nipote Maso di Luca degli Albizzi* (14 luglio 1373)

FONTE: ASF, *Notarile Antecosimiano*, 3704, cc. 56v-59v: 57v, 58v-59r (Protocolli di ser Bonaventura di ser Zello da Altomena).

- *Tra i beni assegnati a Piero:*

Item unum resedium et habiturum cum molendinis, gualcheriis, piscariis, domibus et casolaribus, goris, aqueductis, viridariis cum domo in dicto viridario et terreno, positum in populo Sancti Angeli de Roveccano loco dicto a le Mulina, quibus molendinis, resediis et rebus a I° via, a II°, a III°, a IIII° flumen Arni, et cui piscarie a primo dicta molendina, a II° piscaria de Martellinis sive olim Francisci Poccii et heredum Iohannis de Pirano, a III° strata et infrascriptum

⁸⁶ *In A:* cuilibet

terrenum, a IIII° molendinum et piscaria olim de Abatibus et alia, cui viridario et domui viridarii a I°, a II°, a III° via, a IIII° flumen Arni.

- *Tra i beni assegnati a Maso:*

Item quintam partem pro indiviso comunem cum heredibus Antonii Landi, Vanne Uberti, heredibus Giani Landi pro parte eis contingente et Alessandro et Bartolomeo Nicolai plurium domorum cum edificiis ad gualcherias et molendina ad unum se tenentium cum goris, cateractis, aqueductis, piscaria et terreno, positarum in populo Sancte Marie de Remulo loco dicto le Gualchiere degli Albecçi⁸⁷, cui a I° via, a II° ecclesia predicta et heredum Aparidi de Donatis, a III° flumen Arni, a IIII° apuntata, cui piscarie a I° strata, a II° ...⁸⁸, a III° dictorum de Albicciis, a IIII° ...⁸⁹. Item quartam partem pro indiviso comunem cum predictis heredibus Antonii et aliis, exceptis heredibus dicti Giani, plurium domorum cum sitis gualcheriarum et domibus ad habitandum gualcheriarum⁹⁰ cum orto, forno, platea, puteo cum ghora ante et retro cum caterattis et piscaria cum omnibus suis pertinentiis, positarum in populo Sancti Petri de Quintole loco dicto le Gualchiere da Quintole, quibus omnibus a I° de Donatis et via in parte et strata in parte, a II° olim de Compibiensibus via mediante, a III° flumen Arni, a IIII° apuntata.

Item quartam partem pro indiviso cum predictis heredibus Antonii et aliis, exceptis heredibus dicti Giani, quarumdam domorum et territorii, casolarium, gore, piscarie, aqueductorum et siti portus et terreni, positarum in populo Sancti Micchelis de Compibio, que consuete erant appellari Gualgerie de Compibiensibus, quibus omnibus a I° flumen Arni, a II° via, a III°, a IIII° apuntata.

Item quartam partem pro indiviso comunem cum predictis heredibus Antonii et aliis exceptis heredibus dicti Giani, infrascriptarum rerum et possessionum, videlicet unius petii terre super qua dudum fuerunt molendina dicti monasterii Sancti Andree, que fuerunt quasi ex toto ut dicitur subversa per impetum et ruinam aque fluminis Arni, sitarum in populo Sancti Andree suprascripti monasterii de Candeghio iuxta Arnum predictum ex parte meridiei cum molendinis et edifiis molendinarum et gualcheriarum et cum sticcharia rehedificata et reconstructa super ea et ibidem de novo reparata et ipsa molendina, gualcherie et stecchatum et edifitium eorumdem cum tota lama et terra quam dictum monasterium habet inter Arnum ex opposito dicti edifitii, cui adheret steccharia supradicta et ipsam lamam et terram cum omnibus mactonibus⁹¹, lignaminibus, ferramentis, lapidibus et aliis preparatoriis ad dictum opus et cum aqueductis libere conducendis per terras et possessiones alias dicti monasterii et cum casolaribus ibidem existentibus, platea et tota terra vacua existenti circa edificatorem predictam.

Item plures domus cum pluribus ceppis gualcheriarum actarum cum tribus gualcheriis inactis cum platea ante dictas gualcherias cum orto cum arboribus fructiferis et non fructiferis, cum puteo et cum terreno vel greto retro dictas gualcherias et cum gora ubi venit aqua ad dictas gualcherias, posite in populo Sancti Petri de Quintole loco dicto a le gualchiere a Girone, quibus omnibus a I° via, a II° domine Gherarde uxoris condam Gherardi Giuochi, a III° dicta gora, a IIII° flumen Arni.

Item unam turrin cum pluribus casolaribus et domibus destructis cum voltis de supto in quibus vadunt gore que vadunt ad supradictas gualcherias cum sitis et muris adiacentibus cum puteo et terreno desuper dicta turri, inter quas domos et casolares est unum molendinum cum una piscaria desuper dicto molendino cum uno petio terre ortive cum vitibus desuper turri et casolaribus et domibus destructis cum duobus petiis terrarum sive greto prope dictam goram, quibus omnibus a I° via, a II° Teruccii in parte et flumen Arni in parte, a III° ecclesia Sancti Felicis in parte et in parte de Albicciis et in parte flumen Arni et in parte domine Iohanne uxoris condam Gherardi Giuochi.

Item plures domus ad unum se tenentes in quibus sunt tria molendina cum piscaria posite in populo monasterii de Candeghio cum plateis ante dictas domus, quibus omnibus a I° via, a II° Guillelmi ...⁹², a III° dicti monasterii et flumen Arni infra hos fines et cetera.

4. *Istanza di Caterina Donati in difesa dei suoi diritti sulle gualchiere di Quintole* (10 maggio 1376)

FONTE: Archivio Frescobaldi di Poggio a Remole (FI), *Fondo Albizzi*, 1365, ins. 2.

Prima domanda data per monna Chaterina di Simone di Francescho Donati di X di magio '376⁹³.

Dinanzi a voi Jachopo di Francescho Arighi albitro e albitratore eletto e chiamato da Michele di Vanni degli Albizi sichome procuratore del detto Vanni e vice e nome d'Alesso d'Jachopo e di Maso di Lucha per sé medesimo e vice e nome di Piero di Filippo tutti de' detti Albizi di Firenze da l'una parte e da monna Chaterina figliuola di Nepo de' Pazi e donna che è di Simone di Francescho Donati di Firenze da l'altra parte.

Spone e dice monna Chaterina che Andrea e Francescho di Taddeo de' Donati predetti puosono pegno e inpegnarono a Nastagio Tolosini uno edificio di gualchiere poste nel popolo di San Piero a Quintole per certa quantità di danari, sichome apparisce per iscrittura del detto a libro delle due A carta XXV a ivi⁹⁴ certo patto che ongni volta che a ssé Taddeo fosse renduta la quantità ch'esso prestò e comperò il detto edificio dovesse rendere e rivendere il detto edificio di gualchiere alle donne loro, però che i detti Andrea e Francescho lasciarono loro che loro fossero rendute. Apresso di

⁸⁷ Così nel testo.

⁸⁸ Spazio bianco nel testo.

⁸⁹ Spazio bianco nel testo.

⁹⁰ Così nel testo.

⁹¹ Segue et depennato.

⁹² Spazio bianco nel testo.

⁹³ Il titolo compare sul verso della carta.

⁹⁴ a ivi: incerta lettura.

questo di Francescho rimase una figliuola ch'ebbe nome Piera e figliuola della detta monna Chaterina. La quale Piera fu maritata e sonne in chasa della detta monna Chaterina due figliuoli della detta Piera e nipoti sono della detta monna Chaterina, a' quali s'apartiene la redità della detta Piera mediante la persona d'essa monna Chaterina però che ss'è fatta reda d'essa sua figliuola.

E che il detto Nastagio morì e lasciò sua reda la compagnia d'Orto San Michele, poi certi degl'Albizi di quali sopradetti degl'Albizi sono reda e quale per sé medesimo conperarono il detto edificio delle gualchiere dalla detta compagnia che no lle poteva vendere se non chon quelle ragioni e incarichi che l'avea Nastagio.

Apresso di questo àno fatto Simone marito della detta monna Chaterina debitore d'ogni quantità di danari che àno paghati e però la detta monna Chaterina vuole rendere loro i detti danari che prestò il detto Nastagio e ogni altra ispesa che avessono fatte nelle gualchiere e che Simone marito d'essa monna Chaterina sia disobrigato.

Apresso dice la detta monna Chaterina che sopradetti degl'Albizi àno tenute le sopra dette gualchiere XXV anni delle quali àno ogn'anno chomputato l'uno anno per l'altro n'anno avuto ciaschuno anno fior. cinquecento d'oro. Siché a buona choscienza e ragione i predetti degl'Albizi doverebono rendere le sopra dette gualchiere alla detta monna Chaterina senza paghare loro alchuna chosa o danari.

Non di meno la detta monna Chaterina vi priegha che voi intorno alle predette chose condannate i sopradetti a dare, rendere e restituire a detta monna Chaterina le dette gualchiere ontorno quella quantità di danari che più vaglano e che non prestò il detto Nastagio e quello più e meno che parrà alla choscienza vostra ch'ella debba avere, e lle predette cose dice, ispone e adomanda per ongni modo che meglio può, salvo a llei ogni sua ragione di potere la detta petizione crescere, esternare e correggiere una volta o più.

5. Lodo di divisione delle gualchiere e dei mulini degli Albizzi

(31 maggio 1376)

FONTE: Archivio Guicciardini di Firenze, *Fondo Albizzi*, 585: «Filza I di contratti», ins. 3 (copia di un atto notarile priva di sottoscrizione del notaio).

In nomine domini, amen. Tommasius Nerii Lippi, Dominicus Borghini Taddei et Giovenchus domini Ugonis cives florentini arbitri et arbitratores electi et absumpti a Michele filio et procuratore Vannis olim Uberti de Albiziis populi Sancti Petri maioris de Florentia procuratorio nomine dicti Vannis compromictente ex parte una; et a Maso olim Luche Filippi de dictis Albiziis dicti populi ex parte alia; et a Tedice et Alexo fratribus filiis olim Iacobi Antonii Landi de dictis Albiziis dicti populi pro se ipsis et eorum propriis nominibus compromictentibus; et ab Alberto et Andrea fratribus filiis olim Pepi condam dicti Antonii Landi dicti populi compromictentibus pro se ipsis et eorum nominibus et vice et nomine Niccolai eorum fratris et filii olim dicti Pepi; et ab Antonio et Filippo adultis filiis condam Uberti olim dicti Antonii Landi cum auctoritate Bondi Pasque eorum curatoris compromictentibus et ab ipso Bondi eorum curatore curatorio nomine pro eis compromictente; nec non a dicto Alexo compromictente vice et nomine Landi filii condam dicti Antonii Landi dicti populi, et a quolibet predictorum Tedicis, Alexi, Alberti, Andree, Antonii, Filippi et Bondi dictis modis et nominibus compromictente ex parte alia, ut de compromisso in nos sic vel aliter⁹⁵ facto constat manu ser Iohannis notarii infrascripti. Viso namque dicto compromisso et baylia et potestate nobis a dictis partibus et compromictentibus concessis et actributis, et reperto quod dictus Vannes pro una tertia parte et dictus⁹⁶ Masus pro una alia tertia parte et dictus Landus et dicti eius nepotes pro reliqua tertia parte, videlicet dictus Landus pro una quarta parte et dicti filii olim Pepi pro una alia quarta parte et dicti Tedice et Alexus pro una alia quarta parte et dicti filii Uberti pro una alia quarta parte ex reliqua tertia parte predicta comuniter et pro indiviso habuerunt, tenuerunt et possederunt et habent, tenent et possident infrascripta bona, videlicet:

In primis quinque partes ex sex partibus pro indiviso quarumdum domorum et casolarium in quibus olim erant gualchiere ad gualchierandum pannos cum piscaria in flumine Arni destructa et gora replena per quam usa fuit defluere aqua ad dictas gualchirias et cum cateractis et gretis sodis et terra cum arboribus et ontanis positarum et positis in comitatu Florentie in populo Sancti Michaelis de Compioffi, que consueverunt vocari le Gualchiere da Compioffi, quibus omnibus et cui toti a I° flumen Arni, a II° apuntata, a III° de Compiebensibus via in medio, a IIII° apuntata.

Item quoddam situm sive resedium gualchierarum ubi solite sunt esse decem pile gualchierarum ad gualchierandum pannos cum domibus ante ipsum situm ubi sive in quibus habitant gualchierarii et cum forno, curia, platea, orto et terra solita esse vineata et hodie in partem soda et in partem boscata et in partem arborata et cum gretis et piscaria murata in flumine Arni et cum cateractis ante et post dictas gualchierias et cum gora ante ipsas gualchierias et cum introytu aque dicte gore iuxta dictam piscariam et cum exitu ex parte posteriori dictarum gualchierarum usque ad flumen et in flumine Arni et cum rebus et masseritiis pertinentibus ad dictas gualchierias, positum et positis in populo Sancti Petri ad Quintole loco dicto le Gualchiere delgli Albizi da Quintole, quibus omnibus et cui toti a I° flumen Arni, a II° de Compiebensibus cum fundamento⁹⁷ et muro in medio, a III° strata publica et in partem via per quam itur ad dictas gualchierias et terra laboratoria de Donatis, a IIII° apuntata.

Item unum situm sive resedium gualchierarum ubi solite sunt esse viginti pile gualchierarum ad gualchierandum pannos cum turribus, palatio et pluribus domibus bassis, puteo, truoghis et forno in uno⁹⁸ cortili et cum⁹⁹ platea,

⁹⁵ sic vel aliter *in interlinea*.

⁹⁶ *Segue Alexus depennato*.

⁹⁷ *fundameto nel testo*.

⁹⁸ *in uno in interlinea*.

⁹⁹ *cum in interlinea*.

cateractis et gora et piscaria murata in flumine Arni et terreno cum pluribus ortis et in partem alborato et cum gretis et sodis et masseritiis et rebus usitatis et pertinentibus ad dictas gualghierias, positum et positis in populo Sancte Marie ad Remolum¹⁰⁰ in comitatu Florentie loco dicto le Gualchiere delgli Albizi da Remole, quod situm sive resedium cum rebus predictis, excepta dicta piscaria existenti in flumine Arni, sic confinatur: a I° flumen Arni, a II° quoddam casolare quod dicitur il Mulinaccio delgli Albizi et in partem via, a III° dicta ecclesia Sancte Marie ad Remole et in partem heredum Francisci Sinibaldi de Donatis et in partem filiorum Ugolini Piccardi, a IIII° apuntata.

Et que piscaria superius exceptata sic confinatur: ab uno capite iuxta stratam et iuxta pontem alle Sieci, per quam stratam itur ad pontem ad Sievem, posito in populo Sancti Iohannis plebis ad Remole, ab alio capite in populo Sancte Marie ad Remole et iuxta terrenum et in terreno dictarum gualchierarum.

Item unam domunculam cum puteo positam in capite dicte gore in dicto populo Sancte Marie de Remole, cui a I° flumen Arni, a II° dicta gora, a III° filiorum Ugolini Piccardi, a IIII° apuntata sive flumen Arni.

Item unam domunculam cum curia et casolari quod dicitur il Mulinaccio delgli Albizi cum platea et greto, positam in dicto populo Sancte Marie a Remole iuxta flumen Arni et iuxta dictas gualghierias, quibus omnibus et cui toti a I° flumen Arni, a II° apuntata, a III° dictorum Alexandri et Bartolomei via per quam itur in dictas gualghierias in medio, a IIII° dictas gualghierias.

Item unam domunculam cum orto, in qua moratur ille qui ducit navem ad dictas gualghierias cum gretis et arboribus positam in dicto populo Sancti Iohannis ex obposito dictis gualghieriis iuxta stratam qua itur ad pontem ad Sievem, cui toti et quibus omnibus a I° flumen Arni, a II° fossatellus iuxta domum que fuit Bonciani de Adimaribus, a III° strata predicta, a IIII° domini Guilielmi de Donatis.

Item unum edifitium sive situm vel resedium molendinarum, que omnia sunt tria molendina ad macinandum granum cum domibus in quibus habitant molendinarii et cum casolari destructo et platea et fonte aque vive et orto et gretis et cum arboribus et altariis et cum cateractis et piscariis muratis in flumine Arni et macinis sive molis et masseritiis et rebus usitatis et pertinentibus ad dicta molendina, positum et positis in populo Sancti Andree de Candechi iuxta flumen Arni loco dicto le Mulina delgli Albizi da Candechi, cui toti et quibus omnibus a I° flumen Arni, a II° domus Guilielmi Pagni sive abbacie de Candechi via in medio, a III° dicte abbacie via in medio et muro comuni, a IIII° apuntata infra predictos confines vel alios si qui sunt plures vel veriores.

Ipsaque bona predicta comuniter et pro indiviso pertinuisse et expectasse pro partibus et ratis sive portionibus suprascriptis et per nos supra expecificatis ad dictas partes et compromictentes predictos et quorum nominibus, ut supra dictum est, factum fuit compromissum predictum.

Et volentes nos arbitri et arbitratores predicti pro bono pacis et concordie partium predictarum suprascripta bona et res comunia inter partes et compromictentes predictos et quorum nominibus, ut supra dictum est, factum fuit compromissum predictum et que per ipsas partes et compromictentes predictos et quorum nominibus, ut supra dictum est, dictum compromissum factum fuit comuniter et pro indiviso pro portionibus et ratis predictis possidentur dividere inter ipsum Masum et alios compromictentes predictos et quorum nominibus dictum factum fuit compromissum, et quo ad dictum Masum et eius partem sive portionem predictam et ex ipsis bonis et rebus comunibus suprascriptis dicto Maso eius partem et portionem predictam pro diviso assignare, reliquis compromictentibus predictis et quorum nominibus, ut supra dictum est, factum fuit compromissum predictum pro portionibus et ratis suis predictis ad presens in comunione reliquorum ex comunibus bonis et rebus predictis remanentibus¹⁰¹; et actentis et consideratis qualitatibus dictorum suprascriptorum bonorum et rerum comunium dividendorum; et auditis et diligentius recensitis petitionibus, responsionibus et allegationibus dictarum partium; et visis et consideratis que videnda et consideranda fuerunt; et habito super hiis consilio et tractatu cum consanguineis¹⁰² et amicis dictarum partium; et demum inter nos ipsos deliberatione solempni dividendo et partiendo inter ipsum Masum et alios compromittentes predictos et quorum nominibus, ut supra dictum est, factum fuit compromissum predictum, et quo ad ipsum Masum et eius partem et tertiam partem ipsius suprascripta bona et res ut supra dictum est comunia et comunes inter compromictentes predictos et alios superius nominatos quorum nominibus ut dictum est factum fuit compromissum predictum, vigore dicti compromissi et baylie et potestatis nobis a dictis partibus et compromictentibus superius nominatis et quorum nominibus ut supra dictum est factum fuit compromissum predictum concessa omnique modo, via et quibus melius possumus, Christi nomine invocato, laudamus, sententiamus et arbitramur quod suprascriptum situm sive resedium gualchierarum ubi solite sunt esse decem pile gualchierarum cum domibus ante ipsum situm ubi sive in quibus habitant gualchierarii et cum furno, curia, platea, orto et terra solita esse vineata et hodie in partem soda et in partem boscata et in partem arborata et cum gretis et piscaria murata in flumine Arni et cum cateractis ante et post dictas gualghierias et cum gora ante ipsas gualghierias et cum introitu aque dicte gore iuxta dictam piscariam et cum exitu ex parte posteriori dictarum gualchierarum usque ad flumen et in flumine Arni et cum rebus et masseritiis pertinentibus ad dictas gualghierias, positum et positis in populo Sancti Petri ad Quintole loco dicto le Gualchiere delgli Albizi da Quintole supra in nostro presenti laudo secundo loco confinatum et confinatis et cum omnibus et singulis aliis rebus ad ipsum situm sive resedium et seu ad ipsas gualghierias ipsius siti sive resedii pertinentibus vel quomodolibet expectantibus; nec non suprascripte quinque partes ex sex partibus pro indiviso suprascriptarum domorum et casolarium in quibus ut supra dicitur olim erant

¹⁰⁰ *Corretto su Remole*

¹⁰¹ reliquis compromictentibus ... remanentibus *inserito da margine sinistro in sostituzione di* et reliquos compromictentes predictos et quorum nominibus, ut supra dictum est, factum fuit compromissum predictum pro portionibus et ratis suis predictis ad presens in comunione reliquorum ex dictis bonis et rebus comunibus remanere

¹⁰² *Così nel testo.*

gualcherie cum piscaria in flumine Arni destructa et gora replena per quam usa fuit sive consuevit defluere aqua ad dictas gualcherias et cum cateractis et gretis sodis et terra cum arboribus et ontanis positarum et positis in dicto populo Sancti Micchaelis de Compiobbi, que consueverunt vocari le gualchiere da Compiobbi supra in presenti nostro laudo primo loco confinatas, et cum omnibus et singulis aliis rebus quibuscumque ad dictas domos et seu olim gualcherias spectantibus vel quomodolibet pertinentibus una cum omnibus et singulis ipsius siti sive resedii et gualcherarum et seu dictarum domorum et olim gualcherarum et cuiusque seu alicuius eorum vel earum introytibus, exitibus, iuribus, pertinentiis, coherentiis, adiacentiis ac servitutibus suis, et cum omnibus et singulis que infra predictos eorum continentur confines vel alios si qui forent plures vel veriores, et cum omni iure, actione, usu, requisitione, proprietate, possessione et dominio dictis partibus et compromictentibus superius nominatis et seu quorum ut supra dictum est factum fuit compromissum predictum vel alicui ipsorum exinde vel proinde aut ipsis sito et seu resedio et domibus quantum ad ipsas quinque partes pertinet vel alteri ipsorum pertinenti vel expectanti modo aliquo sive iuris sint et esse intelligantur singulariter et in solidum et pro diviso ipsius Masi pro eius tertia parte predicta et portione eum tangente pro eius tertia parte de bonis et rebus comunibus suprascriptis cum onere tamen et restauratione infrascriptis, ipsumque situm sive resedium et gualcherias dicti siti sive resedii et dictas quinque partes pro indiviso dictarum domorum cum omnibus et singulis aliis eorum et cuiusque et seu alterius eorum rebus suprascriptis et seu et ad ipsum situm sive resedium aut dictas gualcherias vel ad dictas domos quo ad dictas domos quinque partes pertinentibus vel quomodolibet expectantibus una cum omnibus et singulis introytibus et exitibus, iuribus, pertinentiis, coherentiis, adiacentiis ac servitutibus suis et cum omnibus et singulis que infra predictos continentur confines dicti siti sive resedii et dictarum domorum et olim gualcherarum quantum ad dictas quinque partes pertinet et expectat et cum omni iure, actione, usu, requisitione, proprietate, possessione et dominio exinde vel proinde dictis superius nominatis compromictentibus et seu quorum nominibus ut supra dictum est factum fuit compromissum predictum vel alicui ipsorum aut ipsis sito et seu resedio et domibus et olim gualcheriis quo ad dictas quinque partes pertinenti vel expectanti modo aliquo sive iure, hac nostra presenti sententia ex causa divisionis predicte cum onere tamen et restauratione infrascriptis assignamus, adiudicamus, damus et concedimus dicto Maso et in eum transferimus et mandamus et ad eum singulariter et in solidum pro diviso pleno iure proprietatis, possessionis et domini pertine et expectare volumus pro eius tertia parte predicta et portione eum tangente pro dicta eius tertia parte de suprascriptis bonis et rebus ut supra dictum est comunibus inter ipsum Masum et alios predictos superius nominatos. Dantes et concedentes hoc nostro presenti laudo eidem Maso licentiam et plenariam potestatem dicta bona et res sibi pro eius portione predicta per nos supra adiudicata et quodlibet eorum et ipsorum et cuiusque eorum tenutam et corporalem possessionem et propria auctoritate et sine licentia vel decreto alicuius iudicis vel curie per se et seu aliquem vel quos voluerit capiendi et vertendi apprehendi tenendi utenti¹⁰³ fruendi possidendi usufructandi vendendi alienandi et concedendi et exinde plenarie ut de propriis rebus et bonis ipsius Masi iure proprio perpetuo faciendi absque ulla contradictione vel molestia reliquorum compromictentium predictorum et quorum nominibus ut supra dictum est factum fuit compromissum predictum et cuiuslibet ipsorum et etiam ipsorum et cuiuslibet et seu alicuius eorum contradictione vel molestia aliqua non obstante.

Hoc tamen onere per nos eidem Maso in predictis et pro restauratione melioramenti dictorum bonorum sibi supra adiudicatorum et eius quo sunt melius dicta bona quam sit tertia pars sua ex bonis comunibus antedictis quod teneatur et debeat dictus Masus cedere dicto Vanni vel alteri pro eo recipienti ius et nomen florenorum centum auri et dictis Lando et eius nepotibus predictis vel alteri pro eis recipienti ius et nomen aliorum florenorum centum auri ex summa et quantitate florenorum trecentorum auri quod dictus Masus vigore cuiusdam laudi inter ipsum Masum et quosdam alios et Alexandrum et Bartolomeum de Alexandris lati die XXVIII^o presentis mensis scripti manu notarii infrascriptorum¹⁰⁴ recipere debet ab Alexandro et Bartolomeo predictis ad certum terminum in ipso laudo contentum. Et ex nunc nos arbitri et arbitratores predicti hac nostra presenti sententia concedimus et mandamus dicto Vanni dictum ius et nomen dictorum florenorum centum et dicto Lando et ne[potibus] suis predictis¹⁰⁵ dictum ius dictorum aliorum florenorum centum auri etc.

Et laudamus insuper et mandamus predictas partes et compromictentes predictos superius nominatos et quorum nominibus ut supra dictum est factum fuit compromissum predictum debere esse tacitos et contentos de divisione predicta et de omnibus suprascriptis et per eos et quemlibet eorum debere predicta omnia observari sub pena in dicto compromisso apposita et adiecta¹⁰⁶.

Latum, datum et promulgatum fuit dictum laudum et sententia per dictos arbitros et arbitratores st(...) ¹⁰⁷ ad cautelam Florentie in populo Sancte Marie supra portam in apotheca curie artis porte Sancte Marie civitatis Florentie cui a duobus lateribus sunt vie publice et ab aliis lateribus res ecclesie Sancte Marie supra portam, presentibus et intelligentibus dictis Maso, Alexo, Alberto, Michele et Bondi curatore dictorum Antonii et Filippi adulatorum et absentibus aliis compromictentibus predictis, sub anno domini ab eius incarnatione millesimo trecentesimo septuagesimo sexto indictione XIII^a die ultimo mensis maii, presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis Leone Zenobii de Acciaiolis populi Sanctorum Apostolorum, Iohanne Bindi della Vitella populi Sancti Iacobi ultra Arnum et Amelio Iachotti Buonguisis populi Sancti Romuli et Georgio Nati populi Sancti Laurentii de Florentia. (...).

¹⁰³ *Così nel testo.*

¹⁰⁴ *Così nel testo.*

¹⁰⁵ *predictis in interlinea.*

¹⁰⁶ *Segue un paragrafo depennato.*

¹⁰⁷ *Vocabolo di incerta lettura.*

6. *Petizione di Vanni di Uberto degli Albizzi agli arbitri del lodo del 1376*
(27 aprile 1377)

FONTE: Archivio Frescobaldi di Poggio a Remole (FI), *Fondo Albizzi*, 1365, ins. 2.

Chopia d'una domanda data per Vanni d'Uberto di XXVII d'aprile 1377 a Tomaso di Neri, Domenico di Borghino et Giovencho di messer Ugho. 1377¹⁰⁸.

Dinanzi a voi signiori albitri si [dic]ie per Vanni d'Uberto degli Albizi.

Egli è cierta chosa che per Uberto, Giano, Filippo, Pangnio e Antonio fratelli e figliuoli furono di Lando s'edificò e fecion fare ciaschuno per quinta parte uno sito di ghualchiere luogho detto le Ghualchiere da Remole nel MCCCXXVI. E fecion fare cinque chase, inn ogni chasa quatro pile di ghualchiere e fatte che le furono di chonchordia ongni chatuno ebe la sua casa di per sé. E al detto Uberto tochò una dele dette cinque chase, quella dal chanto di sopra inverso i' levante, e al detto Giano tochò quella dal chanto di sotto inverso il ponente, e le tre chase del mezo tochorono a' sopradetti Filippo, Pangnio e Antonio e a ongni chatuno la sua chasa chon quattro pile di ghualchiere di per sé.

Ed è cierta chosa, signiori albitri, che da poi nel MCCCXXXIII^o per Michele d'Uberto mio fratello s'alzò la detta chasa che tochava al sopradetto Uberto nostro padre e fecie tore chon palchora e chamere e cholonbaia e fecie due chase nel chortile dele dette ghualchiere di suoi propi danari e veruno degli altri in questo ispesa nulla.

E nel detto tempo il sopradetto Giano che gli era tochato per la sua parte la chasa dal chanto di sotto inverso il ponente¹⁰⁹ si l'alzò e fecie tore e chamere e cholonbaia di sua propi danari.

Ed è cierta chosa per chagione che sopradetti perzonaboli ebono diferenzia insieme del'acqua che per alchuno di loro dava noia agli altri feciono dovisa di chonchordia senza lodo a dì XVII di magio MCCCXLVI charta fatta per ser Salvi Dini detto di per veruna altra chagione. E dela quale dovisa si fecie fare cinque parti, cioè una quinta parte a Vanni d'Uberto, un'altra quinta parte a' figliuoli di Giano, un'altra quinta parte a' figliuoli di Filippo, un'altra quinta parte a' figliuoli di Pangnio e un'altra quinta e ultima parte ad Antonio di Lando.

E ongniuno dele dette cinque parti ebe chasa di per sé, si chome chiaramente potete vedere per la detta dovisa fatta nel MCCCXLVI, e furono quelle medesime chase che ongni chatuno s'avea in prima, chome detto di sopra.

E avendo rispetto che Michele mio fratello avea alzato e fatto murare la detta tore e le dette due chase di suoi propi danari, si mi dierono la detta tore e chase di chonchordia e volontà di tutti per no avermi a ristorare dela detta ispesa fatta del murare, dela quale ispesa dovrebe essere di ragione ristorato se non ci fosse istata data in parte per la sopradetta dovisa fatta nel MCCCXLVI.

E simile fu data e asegniata a' figliuoli di Giano per la loro quinta parte la tore inverso il ponente, la quale s'era fatta per Giano sopradetto loro padre di suoi propi danari, chome detto di sopra.

E da poi seghuì che la parte de' detti figliuoli di Pangnio pervenne ad Alesandro e Bartolomeo di Nicholaio siché i detti Alesandro e Bartolomeo ero¹¹⁰ perzonaboli nele dette ghualchiere per la parte che tochava a' detti figliuoli di Pangnio.

E da poi seghuì per le quattro parti di sopra si chonperò a chomune la detta tore da' detti figliuoli di Giano, sì che resta che ongni chatuno dele dette quatro parti à chasa di per sé e la detta tore chon quattro pile di ghualchiere chonprata da' figliuoli di Giano e per quarta parte per nondivisa di ciascheduno.

Ed è vero che predetti Vanni d'Uberto e i disciendenti d'Antonio e Piero di Filippo e i detti Alesandro e Bartolomeo di Nicholaio oltre a le dette ghualchiere da Remole avemo a chomune chatuno per quarta parte per nondoviso le ghualchiere e mulina da Quintole e da Girone e da Chandeghi.

Ed è vero che ora al presente ed esendo in chonpromesso tutti i perzonaboli dele dette quatro parti dele sopradette ghualchiere e mulina e diciendo gli albitri che voleano dovidere le dette ghualchiere da Remole e da Quintole e da Girone e mulina da Candeghi, si disse per detti albitri datici per iscritta la stima di tutte le sopradette ghualchiere e mulina e ongni chatuno de' detti perzonabili di per sé.

E per Vanni d'Uberto sopradetto si diede la sua istima in questo modo, cioè che disse che le dette ghualchiere da Remole e ongni chatuno avea sua chasa di per sé, salvo che rimanea a dovidere la sopradetta tore chon quattro pile di ghualchiere che s'era chonprata da' detti figliuoli di Giano. E diedi la stima dele dette ghualchiere da Remole sechondo mi parve di verità e di ragione e nonn istimai quello ch'era mio proprio. E più volte si disse e fecie dire per me Vanni a' detti albitri che dela mia parte dele ghualchiere da Remole io non volea uscire chonsiderando che per lo mio padre s'erono murate di principio, e che del'altre chase aquistate e chonperate non mi churavo di riuscirne, pure che la mia parte da Remole mi rimangha.

E chome piaque ale due parti per volere essere seperati di per loro furono chontenti d'uscire di Remole e furono chontenti che per l'una parte tochasse ad Alesandro e Bartolomeo di Nicholaio le ghualchiere da Girone, e a Maso di Lucha nipote di Piero di Filippo tochasse per la sechonda parte le ghualchiere da Quintole, sì che rimasono le ghualchiere da Remole a l'altre due parti, cioè a Vanni d'Uberto e a' disciendenti d'Antonio.

Di che voi, signiori albitri, chome sapete, avete lodato che la metà dele ghualchiere da Remole sieno per nondovise di Vanni d'Uberto e l'altra metà de' figliuoli d'Antonio, siché la tore e la cholonbaia e due chase che sono di Vanni propie sichome è detto di sopra sono rachomunate cho' detti figliuoli d'Antonio, nela quale chosa si chomisse errore, il quale ragionevole mente dovete volere choregiere.

Siché per me Vanni si dicie che quello ch'era mio proprio è rachomunato e sechondo buona ragione e choscienza ogni errore vole tornare indietro e choregiarsi in questo modo, cioè che detto Vanni d'Uberto abia la sua tore chon quatro pile di ghualchiere (...) [c]hase le quale gli furono asegniate per la sua quinta parte, e a' figliuoli d'Antonio l'al[tra]

¹⁰⁸ *Il titolo compare sul retro del foglio.*

¹⁰⁹ *ponte nel testo.*

¹¹⁰ *Così nel testo.*

chasa chon quattro pile di ghualchiere e chon alchuna altra chasetta nel cortile dele dette ghualchiere, le quali furono asegniate al detto Antonio per la sua quinta parte. Le quali è secondo e per quello modo che furono asegniate nela sopradetta dovisa fatta nel MCCCXLVI e ongni avanzo che v'è si dovida per metà che rimane a dovidere per metà i tre quinti tra Vanni d'Uberto per l'una metà e a' figliuoli d'Antonio per l'altra metà e per lo più abile modo che a voi pare. Ed è vero, signiori albitri, chome voi sapete, rifaciamo insieme chonpromesso e di vostro volere a fine e intenzione, se veruno errore si fosse chomesso nele dovise fatte per voi, voi potessi coregiere ongni errore, di che io vi pregho sopra ciò abiate chonsiglio e che mi faciate ragione, aparechiato intorno a ciò a farvi ongni chiarezza, la quale vi sia bastevole. Riservando et cetera.

7. *Petizione di Vanni di Uberto degli Albizzi agli ufficiali dei ribelli*
(s.d.; ma: 1381)

FONTE: Archivio Frescobaldi di Poggio a Remole (FI), *Fondo Albizzi*, 1365, ins. 2.

Dinanzi da voi singniori ufficiali de' beni de' rubelli si spone e dicie per Vanni d'Uberto degli Albizi che gli è vera chosa che più chase di ghualchiere e mulina poste in Arno si possedeva per me e per più altri miei consorti, di che io Vanni mi volli dovidere da lloro per essere dal tutto seperato da lloro, di che io feci compromesso cho lloro in messer Tomaso di Neri di Lippo e in Domenicho di Borghino e in Giovencho di messer Ugho, di che detti albitri lodorono e sentenziorono ad XXXI di magio 1376, charta fatta per ser Nigi di ser Giovanni, che miei consorti avessono loro propie ghualchiere inn Arno e che io Vanni mi rimanessi a chomune per non doviso, cioè che mio fosse per non doviso la metà delle ghualchiere da Remole poste inn Arno nel popolo di Santa Maria a Remole e anche la metà per non doviso di tre palmenti di mulina poste inn Arno nel popolo di Santo Andrea a Chandeghi e che l'altra metà per non doviso dele sopradete ghualchiere da Remole e mulina da Candeghi s'apartenesse a Lando d'Antonio per una parte e ad Alesso e Tedici di Iachopo d'Antonio per un'altra quarta parte e ad Alberto e Nicholaio e Andrea per un'altra quarta parte e ad Antonio e Filippo d'Uberto d'Antonio per un'altra quarta parte.

E da poi io Vanni sopradetto ed esendo malcontento d'essere a chomune cho' sopradetti chonsorti prochacciai cholla ragone d'aver compromesso cho' lloro e per nostro albitro chiamamo messer Francescho Bruni, di che 'l detto messer Francescho Bruni lodò e sentenziò ad XXX di dicembre¹¹¹ 1377, charta fatta per ser Domenicho di ser Giovanni Simoni, che lla metà delle sopradette ghualchiere da Remole, cioè la parte di sopra diverso il levante cho' suoi confini e cose, chome nel detto lodo si chontiene, fosse propria di me Vanni e che lla parte di sotto diverso il ponente cho' suoi confini e chose, chome nel detto lodo si contiene, fosse a chomune per non doviso de' sopradetti disciendenti d'Antonio di Lando, sì chome si contiene nel sopradetto lodo dato [da] messer Tomaso, Domenicho e Giovecho¹¹² [a] di 31 di magio 1376 ed ecetto che, sendo morto il detto Lando d'Antonio, agiudichò fosse d'Antonio, Lorenzo e Mariano figliuoli [di] Lando cioè la sopradetta quarta parte dalla metà [di] detto Lando.

E per chagioni che lle sopradette mulina da Candeghi sono tre palmenti di mulina non si poterono dovidere, siché lle si rimasono a chomune, sì chome si contiene nel sopradetto lodo dato per messer Tomaso, Domenicho e Giovencho [a] di 31 di magio 1376, cioè la metà di me Vanni propio per non doviso e l'altra metà di tutti i sopradetti nominati per non doviso, sì come si contiene i loro nomi nelle sopradette ghualchiere da Remole.

Ed è vera chosa, singniori uficiati, che per llo ufficiale forestiero da Perugia, il quale era sopra i beni de' rubelli e condannati, si misse in chamera del chomune per Alesso di Iachopo più parte no gli tochava de' sopradetti beni e con più errori e simile di Mariano di Lando e massimamente delle sopradette mulina da Chandeghi, sichome chiaramente potete vedere pe' sopradetti lodi e per lle scritte messe in chamera per llo sopradeto ufficiale forestiero da Perugia. Siché io Vanni d'Uberto sopradetto vi pregho per Dio vi debba piacere di fare vedere i sopradetti lodi dati, i quali in pruvicho vi producho dinanzi alla vostra singnoria. E anche vi producho la chopia e per quello modo che sta in chamera di quello che 'l detto uficiare da Perugia misse in chamera del detto Alesso di Iachopo e di Mariano di Lando, sì che per Dio vi piaccia di chiarire sì e per tal modo che la mia metà per dovisa delle sopradette ghualchiere da Remole e la mia metà per non dovisa delle sopradette mulina da Chandeghi s'intenda essere mie propie sì chome si contiene ne' sopradetti lodi dati sì che da altri non possa essere achupate le mie ragioni.

¹¹¹ *dicebre nel testo.*

¹¹² *Così nel testo.*




Figura 1



Figura 2




Figura 3